

## 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 26 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la costruzione dell'arsenale di Taranto. — Seguito della discussione dello schema di legge per la soppressione delle corporazioni monastiche — Il deputato Restelli riferisce sopra gli articoli 14, 15 e 16 stati sospesi — Osservazioni ed emendamenti del ministro — Reiezione di un emendamento ministeriale al 14° e approvazione degli articoli suddetti con modificazioni — Aggiunta del deputato Catucci al 20°, non accettata dal relatore — Approvazione dell'articolo con emendamento del ministro degli esteri — All'articolo 21 il deputato Catucci svolge un'aggiunta del deputato Camerini — È approvata un'aggiunta del relatore — Sull'articolo 22, relativo alla somma dell'annuo reddito non tassata del 30 per cento parlano o fanno proposte od emendamenti i deputati Farina Luigi, Pissavini, Lazzaro, Umata, Morini, Sebastiani, Michelini, Gigante, Tasca e Catucci — Dichiarazioni del ministro per le finanze — Nuova proposta della Giunta circa le somme di reddito non colpite dalla tassa — Varie proposte sono ritirate ed è approvata quella della Giunta — Aggiunte diverse del deputato Mancini — Dichiarazioni del ministro guardasigilli — Osservazioni del deputato Varè — Altri articoli della Giunta — Si approvano e si ritirano varie proposte od articoli — Osservazioni del deputato Peruzzi sopra un articolo aggiunto dal ministro per le finanze, alle quali il ministro dà risposta — Approvazione di tutti gli articoli.*

La seduta è aperta alle ore 2 10.

### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Maldini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MALDINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo ad una autorizzazione di spesa per l'esecuzione delle opere concernenti l'arsenale marittimo di Taranto. (Vedi Stampato n° 48-C)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**CARCHIDIO.** Io consegnai ieri alla segreteria della Camera due petizioni dei canonici delle cattedrali di Faenza e di Ravenna.

Farei preghiera che queste due petizioni fossero inviate alla Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge, come si è praticato per le altre petizioni; e spero che la Commissione vorrà prenderle in considerazione, trattandosi di una cosa d'equità e di giustizia.

**PRESIDENTE.** Queste petizioni saranno trasmesse a quella Commissione.

L'onorevole Del Zio ha facoltà di parlare.

**DEL ZIO.** Fo anch'io la stessa raccomandazione, pregando la Commissione di esaminare la petizione supplementare di numero 727, colla quale il capitolo di Melfi chiede che sia emendato l'articolo 22 del progetto della Commissione.

Io l'appoggio, e la prego di vedere, se è possibile, di ottemperare alle ragioni ed ai desiderii in essa manifestati.

**PRESIDENTE.** Come di diritto, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione sulla soppressione delle corporazioni religiose nella città e provincia di Roma.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI MONASTICHE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Ricorderà la Camera come nella seduta di sabato, prima di passare alla votazione dell'articolo 20, si è aperta la discussione sulla proposta dell'onorevole Ruspoli pel ripristinamento dell'antico articolo 22 del progetto ministeriale.

Ma innanzitutto prego la Commissione, se lo crede,

di riferire sugli articoli 14, 15 e 16 che rimasero spesi.

**RESTELLI, relatore.** Ecco come Commissione e Ministero proporrebbero gli articoli da sostituirsi al 14, 15 e 16 del progetto della Commissione.

All'articolo 14 del progetto della Commissione si sostituirebbe il seguente:

« La conversione, a cui, per le leggi enunciate nell'articolo 1, sono soggetti gl'immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che, entro il termine di tre mesi, dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed, ottenuta quest'approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

« Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche renderle esecutive.

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del credito fondiario, e la rendita e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono. »

All'articolo 15 del progetto della Commissione si sostituirebbe il seguente:

« Ove nei tre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il progetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa, secondo le norme stabilite dagli articoli 7 ed 11. »

Ommisi d'indicare che questa formola è d'accordo stabilita anche coll'onorevole Pescatore il quale aveva proposto apposito emendamento. Fu studiato questo emendamento in concorso dello stesso onorevole Pescatore e si è venuto d'accordo con lui alla redazione degli articoli di due dei quali ho già data lettura. Ora leggo il terzo pure con lui concordato, che verrebbe in luogo dell'articolo 16 del progetto della Commissione:

« Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli enti contemplati nell'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti e bonificabili potranno essere conceduti mediante pubblici incanti e con le norme prescritte dagli articoli 12 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile a termini del Codice civile.

« In caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà entro un anno o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita. »

Ecco i tre articoli che la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro e coll'onorevole Pescatore, presenta all'approvazione della Camera.

È evidente da quale concetto è stata condotta la Commissione, il Ministero e l'onorevole Pescatore a convenire in questa nuova redazione.

Si trattava solamente di togliere la troppa latitudine dei termini che erano stabiliti nell'antecedente articolo della Commissione e del Ministero, entro i quali i rappresentanti degli enti conservati avrebbero potuto fare la conversione. Si temeva che effettuandosi questa da essi, la si trascinerrebbe troppo a lungo e fino al termine massimo dei due anni pei fondi urbani e dei tre anni per fondi rustici senza avere ancor nulla operato, talchè occorresse alla Giunta, dopo quel già lungo termine inutilmente trascorso, incominciare le operazioni di conversione.

Per questi motivi si è invece proposto che i rappresentanti degli enti ecclesiastici debbano fare la conversione senza interruzione per cui ove la Giunta giudichi che le operazioni non procedano con regolare continuità abbia essa stessa a compierle.

Di più giova osservare quanto al contratto d'enfiteusi di cui è detto all'ultimo dei tre articoli dei quali diedi lettura, che la si vuole perpetua (e quindi non temporanea), e redimibile a termini del Codice civile. Quando si fosse ammesso l'enfiteusi temporanea ne sarebbe avvenuto più facilmente il ritorno dell'utile dominio a favore dell'ente direttario; e di più sarebbe reso più difficile il riscatto in causa del maggior prezzo dell'affrancazione.

Dopo queste spiegazioni io credo che la Camera potrà essere in grado di giudicare intorno alla convenienza di accettare i tre articoli di cui ho avuto l'onore di dare lettura.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore di trasmettere questi articoli alla Presidenza.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non ho difficoltà di annuire alla formola proposta per gli articoli 17, 18 e 19 che corrispondono agli antichi articoli 14, 15 e 16 del progetto della Commissione accettato dal Ministero; e non ho difficoltà d'annuirvi perchè in verità, vi si serba il medesimo concetto, e s'evitano alcuni termini, alcune dilazioni onde si parlava nell'articolo 15 e che potevano sembrare eccessive. Con questa nuova dizione, si dà alla Giunta la facoltà di vedere se gli investiti degli enti conservati, nel procedere alla conversione agiscano lealmente, e legalmente, ovvero si studino d'interporre ostacoli alla conversione medesima. Nel primo caso si lascia loro la facoltà di procedere alla conversione d'accordo colla Giunta e seguendo le norme stabilite dalla legge; nel secondo dei

casi la Giunta avoca a sè l'eseguimento della conversione e lo compie secondo il prescritto della legge medesima.

Sopra di un punto solo prego la Commissione, e in suo difetto la Camera, a voler accedere alla proposta ministeriale.

Onde rendere più facile codesta conversione e ottenere che gli interessati medesimi ne abbiano a cuore il compimento, si lasciava ad essi, nel progetto ministeriale, la facoltà d'impiegare, annuente la Giunta, il prezzo che avrebbero ritratto dalla vendita, sia in rendita dello Stato, sia in altri capitali fruttiferi, dei quali sarebbero stati investiti gli enti cui precedentemente quella proprietà apparteneva. La Commissione nel primo progetto che presentò si attenne come regola obbligatoria dell'impiego di questi capitali alla sola rendita dello Stato. Noi presentammo come emendamento, che almeno gli enti ecclesiastici i quali abbiano carattere più universale, più cattolico, come le cinque Basiliche, e la congregazione *de Propaganda Fide*, fosse data facoltà qualora procedessero direttamente alla conversione di impiegare il prezzo dei loro beni convertiti, sia in rendita dello Stato, sia in altri capitali fruttiferi.

È una piena libertà d'impieghi che si proponeva di lasciare a questi enti, affinché non si abbia nemmeno a sospettare che la loro sorte fosse legata a quella di altri interessi, ovvero che si volesse influire in un modo qualunque sull'andamento dell'interna loro amministrazione; la qual cosa per quanto è lontana dal nostro pensiero, altrettanto ci sembra utile che sia nettamente scolpita in ogni disposizione della legge.

La Commissione si è avvicinata alla nostra proposta, ma non abbastanza, poichè ha limitato codesta facoltà alla rendita dello Stato, ed alle cartelle del credito fondiario.

In verità, mi pare, che questa limitazione non abbia ragioni validissime che la giustifichino. Una volta che si ammette la convenienza di quella larga libertà concessa a questi enti, che costituiscono più propriamente quello che si appella la Chiesa di Roma, e che si concede a questi enti medesimi il diritto d'impiegare il prodotto della conversione dei loro beni, ed impiegarlo a quel modo che può tornare più utile ai loro interessi, perchè limitare poi questo impiego alla sola rendita dello Stato ed alle cartelle del credito fondiario? Perchè non lasciare loro del pari la facoltà d'investire il prezzo ritratto dalla conversione dei loro immobili in capitali ipotecari o in altri capitali fruttiferi, i quali abbiano le garanzie della conservazione della rendita medesima?

L'obbiezione che si muove a questa proposta sorge dalla difficoltà che si avrebbe nell'accettarla, di controllare l'eseguimento effettivo della conversione. Si dice: si potranno allora simulare delle vendite facendo rimanere il prezzo in testa al compratore. Ma io ripi-

glio, o signori, che quella facoltà concessa agli enti conservati, di impiegare a loro modo il prodotto della conversione dei loro beni, è sottomessa al riscontro della Giunta. Quando la Giunta s'accorga d'un caso qualunque di frode, quando abbia ragione a supporre che una qualche connivenza esista tra il compratore e il venditore, sì che la vendita e la conversione non siano che simulate, potrà facilmente negare che il prodotto della conversione sia impiegato in capitale ipotecario, e così la frode ed il pericolo saranno evitati.

Noi insistiamo quindi che, per lasciarne maggior libertà alla Chiesa, si usi una formula più larga e si dica « e in altri capitali fruttiferi. »

**RESTELLI, relatore.** L'argomento trattato dall'onorevole guardasigilli fu soggetto di discussione in seno della Giunta, e dopo varie e lunghe discussioni si è venuti al temperamento, anche a modo di transazione, di proporre, nel caso in cui la conversione venga fatta dai rappresentanti degli enti ecclesiastici conservati, la estensione della facoltà di impiegare il ricavo d'asta anche in titoli di credito fondiario.

Con questo mezzo si è rimossa la impressione che poteva sembrare sgradevole, di obbligare i rappresentanti degli enti conservati, a ritirare le loro rendite allo sportello delle casse dello Stato.

Si è perciò proposto un altro modo d'impiego, di certo sicuro e solidissimo quale è quello dei titoli del credito fondiario. Vari istituti sono già sorti; e tutti funzionano normalmente.

Vi è il progetto di legge per fondarne uno anche in Roma. C'è ragione di rallegrarsi del prosperamento di tali istituti, e colla nostra proposta offriamo loro occasione di svilupparsi e prosperare ancor più.

Tolta di mezzo la sfavorevole impressione di cui si è detto coll'accordare l'alternativa di impiegare il ricavo d'asta anche in titoli di credito fondiario, la Commissione non crede utile di concedere anche il collocamento del prezzo in capitali ipotecari, e ciò per evitare due inconvenienti; l'uno della facilità delle frodi, cioè la connivenza del compratore coi rappresentanti dell'ente che esercitano la conversione; l'altro che trattandosi di impieghi ipotecari, si esige una quantità d'indagini; cioè sulla provenienza legittima della proprietà dello stabile da ipotecarsi e sulla sua capacità e libertà ipotecaria, indagini tutte che vengono a sovraccaricare la responsabilità dell'autorità tutoria, la quale è chiamata di volta in volta ad esaurire queste pratiche cautelari.

Ripeto che questo argomento fu molto discusso in seno alla Commissione, la quale mantiene la proposta presentata che, come osservai, è più larga della antecedente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non metto in dubbio che l'ultima proposta della Commissione, sia alquanto più larga di quella contenuta nel suo primo progetto.

In quel primo progetto si proponeva, in opposizione alla proposta larghissima del Ministero, siccome unico modo di conversione dei beni degli enti ecclesiastici, l'acquisto di rendita pubblica dello Stato; ora si vorrebbe aggiungervi anche la facoltà di convertirli in titoli del credito fondiario, ma la conversione resterebbe sempre limitata a due soli modi d'impiego. Ora in verità io non so perchè si voglia imporre agli enti ecclesiastici conservati, una tutela maggiore di quella che è stabilita pei minori e per gli interdetti, nell'interesse dei quali la legge lascia libero il modo d'impiegare i capitali, purchè si tratti d'un impiego vantaggioso e sicuro.

Si oppone che concedendo facoltà di eseguire la conversione in crediti ipotecari, si aprirebbe largo campo alle frodi, e sarebbe difficile lo accertare la sicurezza dell'impiego. Ma, poichè l'impiego non può essere fatto dagl'investiti, se non quando ne abbiano l'autorizzazione dalla Giunta, parmi quasi impossibile che si possa eluderne la vigilanza e commettere frodi.

D'altronde non è difficile il riconoscere se un impiego ipotecario o altri impieghi fruttiferi offrano solida garanzia, e un'utile ipoteca, equivale senza dubbio, ad un titolo di credito fondiario. Mi pare quindi che si debba usare la formola generale proposta dal Ministero, e lasciare agli enti conservati che procedano essi stessi alla conversione dei loro immobili, la facoltà d'impiegarne il prezzo nel modo che meglio credono, sia rendita pubblica dello Stato, siano titoli del credito fondiario, siano capitali ipotecari, sia ogni altro capitale fruttifero e sicuro che sia intestato all'ente.

È così che ogni mala voce, ogni ingiurioso sospetto contro la nostra legge viene ad essere col fatto smentito, e che una grande libertà si lascia alla Chiesa pel reimpiego del prezzo degli immobili, che, per motivi di interesse pubblico e di economia, è necessario siano tolti dalla sterilità della manomorta e restituiti alla libertà del commercio e delle industrie. Insisto perciò perchè si conceda a questi enti la facoltà d'impiegare il prezzo ritratto dalla conversione degli immobili in qualunque modo, purchè l'impiego prescelto sia autorizzato dalla Giunta.

**PRESIDENTE.** Quale è la modificazione che ella propone?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È l'antica formola proposta nell'articolo 17 del progetto del Ministero, che or ora le ripresento redatta.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di prestare attenzione alla nuova redazione dell'articolo 14 proposto dalla Commissione, accettato dal Ministero meno una modificazione all'ultimo comma:

« La conversione a cui per le leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che, entro il termine di tre mesi,

dichiarino alla Giunta di volere essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione con l'indicazione del metodo di effettuarla che dovrà essere approvato dalla Giunta ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

« Le vendite saranno fatte all'asta pubblica davanti a pubblico notaio, designato dalla Giunta in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive. »

Viene ora l'ultimo comma su cui verte la discrepanza.

**RESTELLI, relatore.** Si può cominciare a votare questa parte nella quale esiste l'accordo.

**PRESIDENTE.** Chi approva sorga.

(La Camera approva.)

Leggo l'ultimo comma.

La Commissione propone:

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato, al corso del giorno dell'investimento od in titoli italiani del credito fondiario; tanto la rendita che i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono. »

Il Ministero propone:

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno od in altri capitali fruttiferi con autorizzazione della Giunta. »

Come la Camera ritiene, secondo la Commissione, l'investimento può aver luogo solamente in titoli della rendita dello Stato od in titoli italiani del credito fondiario, e il Ministero aggiungerebbe che possa farsi anche in altro capitale fruttifero coll'approvazione della Giunta.

La proposta del Ministero essendo emendativa al progetto della Commissione, la pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, la proposta del Ministero è respinta.)

Ora leggo il terzo comma, come è proposto dalla Commissione.

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato, al corso del giorno dell'investimento o in titoli italiani del credito fondiario, e tanto la rendita che i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono. »

Pongo ai voti questo terzo comma.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato.)

Art. 15. (Nuova redazione della Commissione)

« Ove nei tre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero le dichiarazioni od il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa, secondo le norme stabilite dagli articoli 7 ed 11. »

Pongo ai voti l'articolo 15.

(È approvato.)

« Art. 16. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli enti contemplati nell'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti e bonificabili potranno essere concessuti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termini del Codice civile.

« In caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi o convertirli in rendita. »

A quest'articolo 16 sono stati proposti due emendamenti.

C'è una proposta di soppressione per parte dell'onorevole Camerini, del seguente tenore :

« Il sottoscritto, sotto la considerazione che nella forma di enfiteusi, un prestanome può conservare i beni agli enti ecclesiastici, poichè nessuno potrebbe reggere alla loro concorrenza efimera, nello sperimento dell'asta pubblica, propone la soppressione dell'articolo 16. »

È presente l'onorevole Camerini ?

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Mi pare che non abbia più ragion d'essere quest'emendamento soppressivo, perchè l'articolo venne modificato.

Domando se questa proposta di soppressione dell'onorevole Camerini è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Salvagnoli. È presente ?

Voci. No !

PRESIDENTE. La Commissione ha tenuto conto di quest'emendamento ?

RESTELLI, *relatore*. Ne ha tenuto conto, ma non l'accetta.

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole Salvagnoli :

« Questa, insieme alla Commissione di sorveglianza, determinerà il modo di alienazione dei beni rustici, sia per vendita, sia per enfiteusi, secondo giudicherà più conveniente al loro miglioramento, mediante pubblici incanti e con le norme prescritte dagli articoli 8 e 14. Quando sia prescelto il sistema dell'enfiteusi, determinerà le condizioni di questa e gli obblighi da imporsi ai livellari, affinchè per mezzo del miglioramento agrario si cooperi efficacemente al risanamento dell'Agro romano. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(L'emendamento è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 16, secondo la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

Prima di passare alla votazione dell'articolo 20, il quale non fu ancora approvato, fu aperta la discussione intorno ad una proposta messa innanzi dall'onorevole Ruspoli Emanuele, che aveva tratto all'articolo 22 dell'antico progetto del Ministero, e veggio che l'onorevole Mancini ne ha fatto oggetto di una proposta.

MANCINI. Pregherei l'onorevole presidente di rimettere questa proposta a più tardi, essendovi ancora concerti a prendersi col Ministero.

PRESIDENTE. Sta bene ; allora passiamo all'articolo 20.

« L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla nazione straniera.

« Ciascuna amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'ente da essa rappresentato, coll'intervento di un delegato della Giunta, ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servizi cui attendevano gli enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

« Gli immobili, tanto degli enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti, a cura della stessa amministrazione, in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto. »

A quest'articolo l'onorevole Catucci ha fatto un emendamento. Egli intende che si dica :

« L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che, in virtù di fondazione e dotazione estere, sono attualmente destinati... »

La Commissione accetta questa proposta ?

RESTELLI, *relatore*. È impossibile che la Commissione accetti l'aggiunta dell'onorevole Catucci, giacchè si verrebbe con essa a mutare radicalmente il concetto dell'articolo.

Si vorrebbe che, non solo la fondazione fosse fatta a beneficio esclusivo di stranieri, ma ancora che da stranieri fosse fatta la dotazione. Ora questo è quello che non si crede di dover accettare, perchè basta il fatto che un'istituzione sia fondata ad esclusivo vantaggio di stranieri, perchè sia giustizia di conservarla a favore di essi, senza doversi indagare, indagine del resto d'ordinario difficilissima, se l'originaria dotazione fu fatta da stranieri, o da elargizioni dell'orbe cattolico, od anche da Pontefici che, nel cosmopolismo della loro azione, credettero di fondare istituti anche a favore di non italiani.

Io pregherei l'onorevole Catucci di ritirare il suo emendamento, che veramente turberebbe il concetto da cui sono ispirati gli articoli 20 e 21 del progetto della Commissione.

**CATUCCI.** Dal momento che l'onorevole relatore della Commissione mi dice di essere pressochè impossibile di conoscere i dotanti di queste fondazioni, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, che credeva fondato nei principii generali del diritto; però io faccio osservare alla Commissione ed alla Camera che, togliendosi la mia aggiunta, si verrebbe a violare dalle fondamenta il diritto canonico che regolava quelle fondazioni. Per vero, per diritto canonico, hanno diritto alla compartecipazione dei beni di cui si tratta, non solo i fondatori, ma anche i dotanti; anzi io crederei che meriti maggior riguardo l'origine della dotazione che della fondazione. La fondazione può essere l'opera di un momento, può aver cominciato con pochissimi beni, e qualche volta anche colla speranza di aversi i beni, che poi lo stesso fondatore, sia per morte che per altre ragioni, non ha potuto adempire, mentre la dotazione è quella che dà l'esistenza all'ente e lo completa.

Io dunque credeva indispensabile, ripeto, aggiungere la parola *dotazione*; ma, quando la Commissione mi dice che è pressochè impossibile riconoscere coloro che hanno fatta la fondazione, io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta, sebbene mi sarebbe meglio piaciuto che fosse rimasta la frase *dotazione*, perchè, quando si sarebbe venuto all'applicazione di questo articolo che discutiamo, avremmo meglio adempito al nostro proposito, di dare, cioè, agli stranieri quanto meno sia possibile.

**VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri.** Io avrei un emendamento a proporre a questo articolo, che, spero, potrà essere accolto dalla Commissione.

Il terzo comma dell'articolo 20 dice:

« Gli immobili, tanto degli enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti, a cura della stessa amministrazione, in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto. »

Io proporrei che si aggiungesse: « o in altro capitale fruttifero. » Infatti, poichè ci sta tanto a cuore di disinteressarci di tutto ciò che è patrimonio di questi istituti, e ci limitiamo a domandare loro di porre in armonia le loro condizioni giuridiche colla legislazione italiana, di cambiarsi, cioè, in istituti conformi alla legislazione italiana, trattandosi di un patrimonio il quale, in forza di una lunga tradizione, è stato costituito con dotazioni e con beni destinati a vantaggio degli stranieri, mi pare che questa maggiore libertà loro accordata risponda tanto meglio al concetto da cui fu guidata la Commissione stessa.

D'altra parte, i pericoli accennati dalla Commissione, per la questione intorno la quale la Camera si è pronunciata poco fa, a parer mio, non esistono.

Non vi ha pericolo che la conversione non si operi, perchè questi istituti, come è noto, posseggono beni degli immobili, ma non dei latifondi, per cui si ab-

biano a temere delle vendite simulate; nè pericolo vi ha per l'amministrazione stessa, in quanto che noi non abbiamo un diretto interesse nell'amministrazione e nella conservazione di questi beni.

**RESTELLI, relatore.** La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro degli affari esteri. Già il concetto larghissimo che la Commissione aveva introdotto nell'ultimo paragrafo di questo articolo, che cioè fosse facoltativo ai rappresentanti degli istituti esteri d'impiegare il ricavo delle vendite in rendita anche straniera, dimostra evidentemente lo scopo cui la Commissione intendeva; per cui essa facilmente accoglie la proposta dell'onorevole ministro degli esteri per estendere la facoltà dell'impiego anche in capitali fruttiferi, qui non verificandosi le ragioni per le quali la Commissione credette di opporsi quando si trattava del ricavo dei beni appartenenti ad enti ecclesiastici conservati nello Stato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi pare che l'onorevole Catucci aveva proposto un emendamento di qualche importanza.

**RESTELLI, relatore.** Lo ha ritirato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma io credo che le ragioni da lui addotte sono di qualche importanza per cui pregherei la Commissione di porvi mente e di prenderle in considerazione.

**CATUCCI.** Io l'ho ritirato perchè la Commissione mi diceva che era pressochè impossibile indicare gli autori della fondazione.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione accetta l'aggiunta?

**RESTELLI, relatore.** Non crede la Commissione di accettare la proposta dell'onorevole Catucci per le ragioni che ho già avuto l'onore di esporre, e perchè parmi si introdurrebbe nella legge una difficoltà di esecuzione che in molti casi potrebbe produrre conseguenze e complicazioni anco diplomatiche di cui non possiamo nemmeno apprezzare tutta la gravità.

Il criterio vero da mantenersi si è che questi istituti se fondati a vantaggio di stranieri, siano mantenuti alla loro destinazione.

**CATUCCI.** L'onorevole relatore diceva poco fa che, se la Camera ritenesse la mia aggiunta, essa sconvolgerebbe il concetto della Commissione; ma osservi la Camera che se la Commissione ritiene l'amministrazione nell'interesse degli esteri è perchè crede che i beni provengano da fondazioni estere; ma se questo non è, sarebbe giusto il parere della Commissione? Non mi pare.

Ora badi la Camera che se per avventura la dotazione fosse fatta da nazionali, io credo che l'articolo non avrebbe ragione di essere, che anzi violerebbe lo stesso principio che informa l'articolo in esame. Il concetto della Commissione io lo rispetto, quando crede che la fondazione o la dotazione sia d'origine estera, ed è questo appunto lo scopo della mia proposta. Se

è così, perchè togliervi una frase che meglio ribadisce il concetto della legge? Se per avventura la semplice fondazione fosse di origine estera, e la dotazione per contrario fosse di origine o successivamente nazionale, perchè limitare ed affidare l'amministrazione ai soli stranieri, e non per lo meno congiuntamente anche a nazionali quando ciò sarebbe sostenuto dalla giustizia e dalla ragion canonica? E chi mai oserebbe di criticare una disposizione così equa, così provvida, così legale? Io credo anzi che la Commissione in questa materia avrebbe dovuto essere più rigorosa o, meglio ancora, più gelosa intorno alla origine dei beni che costituiscono la dotazione.

Ripeto, io me ne sono rimesso alla giustizia e saviezza della Camera; ma ho voluto aggiungere le poche osservazioni perchè mi sembrano gravi, ed ho speranza che nell'applicazione esse troveranno tutta l'importanza, avvegnachè, lo ripeto, non mi par giusto che l'articolo corra come è dalla Commissione formulato, tanto più che la difficoltà di conoscersi la dotazione non può essere così difficile, come è paruto all'onorevole relatore. Decida la Camera, ed io sono ben lieto di avere fatto il mio dovere.

**PRESIDENTE.** Dunque ella non fa più proposta?

*Voci.* L'ha ritirata!

**PRESIDENTE.** E l'onorevole ministro?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per me non faccio proposta: sotto la parola *fondazione* va pure la dotazione che costituisce la fondazione stessa...

**CATUCCI.** Se si intende così, siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Ora pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 20 coll'aggiunta in fine delle parole « od in altri capitali fruttiferi, » secondo la proposta dell'onorevole ministro per gli affari esteri, onde l'intero comma è del seguente tenore:

« Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto o in altri capitali fruttiferi. »

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 21 del progetto della Commissione:

« Nel corso di due anni l'amministrazione del patrimonio degli enti soppressi potrà proporre nuove fondazioni in Roma a beneficio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

« Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse nazioni straniere.

« I diritti di reversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiu-

dicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti. »

Su questo articolo era iscritto l'onorevole Mussi.

Non essendo presente l'onorevole Mussi, se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Ora troverebbe la sua sede l'articolo 21 dell'onorevole Mancini, così concepito:

« Quanto alle corporazioni religiose ed agli altri enti ecclesiastici, esistenti nella provincia e fuori della città di Roma, il prodotto netto dei beni degli enti soppressi, e quello della quota di concorso e della tassa straordinaria, prelevato l'adempimento degli oneri ed il servizio delle pensioni, saranno applicati a profitto dei rispettivi comuni ove gli enti sono situati, per usi d'istruzione e di beneficenza.

« L'amministrazione e liquidazione saranno eseguite anche a cura della Giunta romana, e si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 e 22 della presente legge. »

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Questa proposta era una delle applicazioni del principio direttivo, che io aveva stimato doversi seguire nell'economia e nel sistema generale della presente legge.

La reiezione di altre mie proposte precedenti mi fa presagire un eguale destino all'articolo che ora sta per essere discusso.

Tuttavia a me sembra degno di avvertenza che, in forza della disposizione di legge proposta dal Ministero e dalla Commissione, per tutto quello che riguarda le corporazioni religiose ed altri enti morali ecclesiastici fuori della città di Roma, ma nella provincia, non è vero, nè che nulla si raccolga di profitto fiscale da questa legge, nè che s'imprima una destinazione affatto speciale al prodotto dei beni medesimi in vantaggio delle popolazioni.

È evidente che l'amministrazione generale del Fondo per il culto giungerà fino alle porte di Roma colla sua azione, e per tutto ciò che riguarda beni di corporazioni soppresses della provincia di Roma, essa dovrà nella provincia anzidetta esercitare le sue attribuzioni, così come per tutto il resto dello Stato, percepirà le quote del 30 per cento e le altre tasse, e ne farà quell'impiego che in generale si suol fare di tutti gli altri redditi del Fondo per il culto.

Se questo si voglia, la mia proposta non ha ragione d'essere. È vero che noi abbiamo nella precedente tornata votato, che anche nelle sedi suburbicarie non si riscuota la tassa del 30 per cento, locchè dimostra che è ancora assottigliato il profitto di questa tassa, dovendosi limitare unicamente a quella parte della provincia di Roma, che sia fuori delle sedi suburbicarie. Ma in questa alternativa o di concentrare presso la stessa Giunta romana anche l'amministrazione e la liquidazione di tutti questi beni, che apparten-

gano ad enti ecclesiastici soppressi nella provincia di Roma, ovvero di lasciare all'amministrazione del Fondo pel culto la facoltà di esercitare anche qui le sue attribuzioni; poichè Ministero e Commissione sono d'accordo in quest'ultimo senso, non potrebbe avere effetto la speciale destinazione da me aggiunta, per cui non insisto sulla proposta medesima, per risparmiare alla Camera una perdita di tempo. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini ritira dunque la sua proposta.

Ora verrebbe quella dell'onorevole Camerini, del seguente tenore:

*Articolo addizionale.* — « Il sottoscritto propone che dopo l'articolo 21, tenuto conto delle petizioni inoltrate dai religiosi che avevano fatto professione prima dell'età maggiore, si aggiunga un altro articolo così concepito:

« È convertito in assegnamento definitivo e vitalizio il sussidio assegnato con la legge del 29 luglio 1868, articolo 3, ai religiosi e religiose, che avevano fatto la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili. »

L'onorevole Camerini è presente?

**CATUCCI.** No. Ma in sua assenza chiedo io di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CATUCCI.** Io sono stato interessato dal mio amico, l'onorevole deputato Camerini, di prendere la parola sull'articolo che egli propone di aggiungere; e veramente io lo fo di gran cuore, perchè trovo che l'aggiunta da esso proposta è informata non solo ai principii d'umanità, ma ancora a quelli della più severa giustizia.

Signori, è troppo giusto che si elevi una parola a favore del clero proletario, e certamente gli ex-frati appartengono al clero proletario. Io avrei desiderato in questa seria e grave discussione, che ci fossimo ricordati del basso clero, verso del quale ho avuto sempre la mia simpatia. Dove io veggio miseria, oppressione, io mi sento tirato alla difesa. Dev'essere connaturale all'uomo liberale la difesa del debole. Nel proletariato del clero io escludo i vescovi andando sopra, mentre da canonici in giù è per me proletariato. Che se prima i Capitoli cattedrali e collegi non vi erano veramente compresi, certamente dopo le leggi di soppressione e conversione del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 anche costoro sono caduti nel proletariato, quindi hanno diritto alla nostra difesa.

Vengo più da vicino all'argomento.

Senza dubbio gli ex-frati sono al disotto del proletariato. Abbiamo abolite le corporazioni religiose, ed a questa abolizione faccio plauso di cuore, perchè sono convinto che le corporazioni religiose non fecero mai bene alla società civile, ed anche perchè eransi allontanate dal vero e primitivo scopo per cui furono create.

Noi abbiamo fatto entrare i frati nel grembo della società civile, ed abbiamo loro accordati i diritti civili

e politici, ma confessiamo, signori, che se al clero proletario abbiamo dato i diritti civili e politici, abbiamo spesso tolto loro i diritti naturali. E certamente costoro avrebbero preferito i soli diritti naturali, comunque privati della nobiltà di uomo godente di tutti i diritti civili se dei primi dovevano mancare. Quando veggio assegnata ai frati mendicanti la lauta pensione di 250 lire all'anno, non capisco come possiamo ammettere che un uomo possa vivere, non si può dire comodamente, ma di solo pane, con un così miserabile assegno; e ciò che più addolora si è che tale assegno, o meglio insulto, si nega o si dice che è troppo. Sembra un impossibile, ma è dolorosamente vero. Mi ascolti un tantino la Camera e spero di convincerla.

Come sa la Camera, diverse leggi di soppressione furono pubblicate nel regno italiano, in epoche diverse. Nel 1861 l'onorevole Mancini, consigliere di luogotenenza, pubblicò nelle provincie meridionali la celebre legge del 17 febbraio 1861. Dico celebre, perchè essa attuava un principio nobilissimo di civiltà che tutti desideravamo vedere attuato.

Con questa legge fu concessa la pensione agli ex-frati di ordine possidente, e pei mendicanti (poichè lo Stato nulla di corrispettivo avrebbe potuto ottenere) fu disposto che rimanessero nel chiostro vivendo di questua come innanzi, e coll'espresso divieto a nuova entrata, chiudendosi le porte con muro di bronzo.

Così rimasero le cose sino al 1866, quando sorse la legge generale 7 luglio 1866. In effetti, la civiltà e la giustizia ancora non potevano più tollerare che nel regno italiano vivesse in comunione religiosa una massa d'individui condannata alla inerzia a danno del progresso e del vivere civile; quindi il bisogno del nostro sacrificio di concedere anche ad essi una pensione, comunque dal loro scioglimento, come per gli ordini possidenti, lo Stato non avesse ritratto nessun vantaggio di beni materiali, facendosi vincere dall'immenso bene morale che lo Stato medesimo avrebbe ricevuto raccogliendo nel suo seno tanta gente, tanti suoi figli che per mala intesa superstizione erano stati dal medesimo allontanati. Però, al bene immenso di farli cittadini, non badammo di rispettare loro gelosamente i diritti naturali, una comoda sussistenza, avvegnachè si consideri che con la detta legge 7 luglio 1866 appena concedemmo ai sacerdoti annue lire 250, ed ai laici lire 144 annue; anzi questa somma, che è certamente meschina, rendevasi ancora più insultante se il laico avesse avuta una età minore di anni 60, giacchè, in questa ipotesi, la pensione sarebbe stata ridotta a lire 96 annue. Questo crudele assegno non ha bisogno di commento. Intanto coll'articolo 3 di detta legge si disponeva che per avere diritto a questa pensione era mestieri provare che gli ex-frati mendicanti avessero fatta regolare professione di voti solenni e perpetui nello Stato. E qui cominciò, o signori, per quei disgraziati una iliade ancora più funesta, poichè



presentati per avere la pensione nella quantità suindicata, molti furono respinti, perchè si trovavano di avere professato prima degli anni ventuno, secondo il Codice civile.

Fu vano il gridare, furono inutili tutti i reclami coi quali sostenevasi che la parola *regolare* adoperata dal legislatore in detto articolo, era ben a ritenersi, secondo la *regola del proprio istituto*, diversamente lungi di usarsi la frase di *regolare professione*, si sarebbe detto *legale professione*, vale dire secondo le leggi civili. Ma il niego fu così crudele, che le grida dei tanti infelici giunsero al legislatore, e così nel 29 giugno 1868, con apposita legge, si venne in loro soccorso, e provveduto. Però con questa legge, mentre si appianavano diversi vuoti, venendosi a coloro, che avevano fatta professione prima degli anni ventuno, si provvide in modo disuguale, perlocchè oggi si ritorna per ripararvi, uguagliando la condizione di tutti che si trovavano in condizioni identiche; il modo disuguale fu di concedersi la pensione vitalizia a coloro che avevano compiuti gli anni cinquanta, e di un quinquennio per gli altri che a quell'epoca, 29 luglio 1868, non l'avessero compiuta. Allora fu prudenza, fu necessità accogliersi questo provvedimento. Ma siccome una tale misura non era guidata nè dalla giustizia, nè dalla equità, ed ecco come questi infelici ricorrono a noi perchè legislativamente si ripari, estendendosi e dichiarandosi anche per costoro vitalizio e non quinquennale l'assegnamento loro fatto.

Signori, io non ho bisogno di gravi argomenti, nè di lunga discussione per persuadervi ad accettare la proposta di *dichiarare vitalizia la pensione a tutti gli ex-frati mendicanti*. La legge deve essere eguale per tutti: se tutti erano frati di uno stesso ordine, di una stessa condizione: tutti ugualmente vivevano, secondo essi, benissimo nel chiostro; e se a noi piacque di mandarli via, era del dovere nostro di considerarli egualmente. Il nascere quaggiù è disgrazia, e nella specie, sarebbe stata una sventura maggiore per coloro che nacquero più tardi, se loro volessimo dare un trattamento diverso. Il dritto alla pensione non deriva dalla età, ma dalla condizione di religioso; per conseguenza la pensione vitalizia concessa a chi aveva compito gli anni 50, deve del pari estendersi a chi ne aveva 49, 30 e via discorrendo.

Io, o signori, cominciai il mio discorso raccomandando alla Camera il clero proletario, e certamente gli ex-frati formano la parte principale e quasi assorbente di questo clero. Vogliamo noi condannarlo alla fame? Sono questi i nostri principii? Avrei voluto che voci ancor più autorevoli fossero sorte in questa Camera a pro di questo clero basso, che fu sempre con noi, e che spero rimarrà, ma è pur nostro sacro dovere difenderlo, e la prima difesa consiste nel garantire loro la vita, la sussistenza. Voi sapete, o signori, che il clero basso è pur perseguitato dal clero alto, e

se noi, alla loro miserevole condizione, vogliamo agguingere, da parte nostra, l'abbandono, noi non saremmo nè buoni patrioti, nè buoni legislatori. Non dimentichiamo, o signori, che con le diverse leggi pubblicate dal 1860 sin oggi intorno al patrimonio ecclesiastico e corporazioni religiose, abbiamo fatta molto trista la vita e la condizione del clero, e poi lo vogliamo amico?

Se vogliamo il fine, ed è pur nobile, non dobbiamo dispregiare e non volere i mezzi: i primi mezzi consistono nel *garantire loro una comoda esistenza*. L'oppressione, o signori, è un brutto incentivo; la fame è tale uno stimolo prepotente che fa dimenticare gli obblighi più sacri, più giusti. Adunque aiutiamo il clero basso. Che più bella occasione che quella che ci si offre oggi coll'abolizione delle corporazioni in Roma e sua provincia? Uguagliamo la sorte di tutti i frati ad una stessa misura di pensione. Il monachismo è uno, come uno è il cattolicesimo, uno il diritto: perchè dunque due pesi e due misure? Che credete voi che questa disuguaglianza di trattamento piacerà ai frati di Roma? No, o signori, ove è uguaglianza vi è giustizia, ed ove è giustizia, avvi l'ordine, il progresso, la civiltà.

In vista di queste considerazioni che, secondo me, costituiscono la formola più bella della giustizia, e rivelano il grado eminente di civiltà in cui si trova il regno italiano, avvegnachè si consideri che a traverso delle penose condizioni in cui si trovano le finanze dello Stato, noi che lo rappresentiamo, queste dimenticando, preferiamo il nostro sacrificio, al sollievo di una classe infelice, del basso clero, accettandosi la proposta di rendere vitalizia la pensione concessa agli ex-frati con la legge 29 luglio 1868. Io non dubito che la Camera farà eco alle mie preghiere.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione sull'articolo addizionale proposto dall'onorevole Camerini che è del tenore seguente:

« È convertito in assegnamento definitivo e vitalizio il sussidio assegnato con la legge del 29 luglio 1868, articolo 3, ai religiosi e religiose, che avevano fatto la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili. »

**RESTELLI, relatore.** In luogo della proposta dell'onorevole Camerini la Commissione sostituirebbe quest'altra concordata col Ministero: « È prorogato di tre anni il quinquennio, di cui nell'articolo 4 della legge 29 luglio 1868 ai religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa. »

Il portare a provvedimento vitalizio ciò che nella legge del 1868 costituiva un mero provvedimento temporaneo sarebbe un falsare il principio che informa quella legge. Quale fu lo scopo di quella legge? Per quei monaci che avessero già raggiunta l'età di cinquant'anni, fu accordato un provvedimento vitalizio.

Perchè un uomo a quella età difficilmente trova modo di procacciarsi un nuovo mezzo di occupazione.

Invece si credette che coloro i quali non avevano ancora raggiunti i cinquant'anni potessero procurarselo, e fu limitato il provvedimento a cinque anni, supponendo che in codesto periodo avessero potuto conseguirlo.

Il quinquennio sta per scadere, e quindi sta per cessare quel provvedimento temporaneo. Siccome vi potrebbero essere taluni cui sia stato impossibile procacciarsi lavoro, la Commissione propone di prorogare per altri tre anni codesto provvedimento, anche nell'intendimento che intanto il Fondo per il culto possa trovarsi in condizioni più prospere da potere, per avventura, largheggiare di più. Ragion sufficiente non ci sarebbe stata fin d'ora di rendere vitalizio l'assegno di cui si tratta.

Spero che lo stesso onorevole Catucci, che ha fatto la parte del nostro onorevole collega Camerini, accetterà questa proposta, che è presentata dalla Commissione d'accordo col Ministero, e che, ripeto, raggiunge intanto lo scopo di non lasciar sul lastrico quei monaci pei quali sarebbe imminente la scadenza del termine fatale del quinquennio.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione non l'accetta la proposta dell'onorevole Camerini?

**RESTELLI, relatore.** Non accetta questa proposta, ma vi sostituisce il seguente articolo:

« È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'articolo 4 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa. »

**CATUCCI.** Io ho domandato la parola non solo per ringraziare l'onorevole relatore, ma anche per prendere atto delle dichiarazioni da lui fatte, che in appresso vedremo, se la condizione di questi infelici potrà essere continuata o migliorata.

**PRESIDENTE.** La Commissione ne fa un articolo speciale.

**RESTELLI, relatore.** Un articolo da mettersi a suo luogo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo come è stato formulato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 22. In tutto il regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 600 pei canonicati, e le lire 400 per gli altri benefizi e cappellanie si conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

« Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa

straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 400.

« Per gli effetti di questo articolo il reddito di ciascuno s'intende costituito non solo dai frutti della dotazione della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

« Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il demanio. »

Su questo articolo, la parola spetta all'onorevole Farina Luigi.

**FARINA LUIGI.** Io mi permetterò di sottomettere alcune osservazioni intorno alla applicazione della tassa del 30 per cento, e le farò tanto più volentieri inquantochè credo di avere in mio favore sia l'onorevole ministro guardasigilli, quanto l'onorevole ministro delle finanze e tutta la Camera; poichè da tutti i banchi della stessa prima d'ora si è riconosciuto che si tratta di una legge non solo di giustizia ma di umanità, e che bisogna provvedere ad un equo sostentamento di poveri beneficiati.

Diffatti l'onorevole guardasigilli, nel suo proemio alla legge di cui ci occupiamo, dice che bisognava provvedere alla condizione di taluni beneficiati, resa dalla tassa del 30 per cento *più misera del possibile*.

Non so cosa si possa dire di più. Il Ministero e la Commissione hanno cercato di studiare i mezzi per ovviare a questi gravi inconvenienti, proponendo che per i canonici si percepisse questa tassa del 30 per cento oltre le lire 600, e per gli altri benefizi e cappellanie di lire 400.

Ma nè l'onorevole ministro nè la Commissione, nelle alte occupazioni loro, hanno pensato che il rimedio da loro proposto non provvede ai bisogni di questa gente, e che invece hanno creato per essi uno stato di perpetua agonia, e lo dimostrerò.

Figuriamoci che un canonico, un beneficiato abbia 600 lire, detratta la tassa della ricchezza mobile e manomorta, si riduce a lire 500; poniamo inoltre che abbia altri proventi per lire 400, togliamoci una tassa del 30 per cento e le altre che tutte insieme oltrepassano il 50 per cento, si riducono a lire 232, che, aggiunte alle lire 500, fanno lire 732. Ora lascio considerare agli onorevoli membri del Parlamento se con questa miserabile somma al giorno d'oggi possono vivere; fossero almeno trattati come uno dei più meschini impiegati, come un modesto operaio. Ma invece vengono lasciati in uno stato di assoluta inopia, ciò che

certamente non era nella mente nè del ministro nè della Commissione.

Dietro ciò, io credo che sia necessario avvisare ai mezzi di lasciare a questi beneficiati un onesto sostentamento, avuto riguardo anche che, specialmente per quanto riguarda ai canonici, non si arriva generalmente a tale carica che dopo avere percorso qualche lunga carriera di parroco, non certamente lucrosa, e che perciò si trovano nell'età in cui si ha bisogno di maggiori riguardi.

Io nulla voglio proporre di mio capo, nè riandare ad epoche lontane, poichè potrei dirvi che Napoleone I, che nessuno vorrà tacciare di clericale, quando furono incamerati i beni dei canonici, assegnò lire 1530 per i canonici delle metropolitane e lire 1340 per gli altri. E allora si trattava di pagare effettivamente tal somma, non come in oggi, che si tratta di lasciare libera una somma ai beneficiati dalla tassa del 30 per cento; ma io voglio epoche più recenti, cioè quando nel 1865 gli onorevoli ministri Sella e Cortese, allora guardasigilli, nella legge sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico provvedevano pei canonici in modo assai largo, dicendo che quanto essi progettavano era conforme alla giustizia, condizione e dignità dell'ufficio, e proponevano per le metropolitane lire italiane 3000; nelle cattedrali lire 2500; canonici senza ufficio o dignità nelle metropolitane lire 2000, nelle cattedrali lire 1800; beneficiati o cappellanie nelle metropolitane lire 1200, nelle cattedrali lire 1000.

Ora io non so spiegarmi perchè si sia cambiato di idea, e si voglia in oggi stare tanto limitati a favore di queste persone che d'altronde sono cittadini italiani, e meritano tutti i riguardi, e non arrivo a comprendere come dal 1865 in poi si creda che una somma minore possa bastare per vivere col verificatosi aumento dei generi di ogni qualità e specie di tutto il bisognevole per la vita.

L'onorevole ministro Sella allega per ragione lo stato finanziario attuale limitato in cui ci troviamo; ma io gli rispondo che credo che fossimo tanto ricchi nel 1865 quanto lo siamo adesso; anzi dirò di più che, mediante la energica amministrazione dell'onorevole Sella il quale vuole che le tasse si paghino ed i suoi agenti che più o meno bruscamente lo servono, il nostro stato finanziario è piuttosto migliorato; e diffatti tutti quelli che hanno la fortuna di avere delle cedole del debito pubblico ne conosceranno la differenza, perchè in addietro si trovavano al 60 circa e in oggi si trovano al 73.

Dunque io non trovo nemmeno che vi sia questa diversità dello stato finanziario da opporre, perchè oggi non si abbia a dar niente a questa gente o le si dia tanto che sia una derisione, e non si voglia nemmeno lasciar loro tanto reddito libero dalla tassa del 30 per cento, per provvedere ai bisogni della vita.

Dimostrato, a mio credere, quanto ingiustamente si spinga l'applicazione della tassa del 30 per cento a questi beneficiati, io trovo che ne verrebbe la conseguenza quasi di dover restituire quello che si è preso da tanti anni addietro.

Il Parlamento, se non erro, fino dal 1870 e 1871, mediante un ordine del giorno proposto dal mio amico il deputato Masserani, e nel 1872 con altri ordini del giorno proposti da rispettabilissimi deputati, compreso l'onorevole Rattazzi, ed accettati dalla Camera, aveva dimostrato come si trattava appunto di una legge di umanità; che era indebitamente percetta tale tassa e che a questa gente bisognava lasciare da poter vivere anche per non farsi dei nemici inutilmente, perchè bisogna convenire che le persone, a cui manca il pane, non possono avere grandi simpatie pel Governo, ed i più prudenti si limiteranno a rassegnarsi e soffrire tali ingiustizie, ma non si possono pretendere atti di eroismo, ed obbligarli a stringerci la mano come amici.

Ritenuto come il Parlamento abbia ripetutamente fatto intendere che tale tassa del 30 per cento non si debba riscuotere specialmente sulle norme con cui vi si è proceduto, ne segue che si devono senz'altro sospendere quelle riscossioni che si debbono ancora fare.

Io conosco delle collegiate a cui si sono mandate delle ingiunzioni per tre o quattro anni di questi arretrati; ma, una volta che questa tassa si deve restituire, è inutile che la si riscuota; è un intralciare sempre più la liquidazione. Insisto su questa circostanza, perchè vedo che, come ho già dovuto osservare nel dicembre scorso, si sollecita la riscossione invece della restituzione. Questa si allega che non si può effettuare, perchè non sono pronte le liquidazioni. A dir vero, la ragione non persuaderebbe molto, avvegnachè non so se sia motivo legale da opporsi ai creditori, e sarebbe una legge tutt'affatto nuova quella in cui il debitore stesso dovesse stabilire la mora del pagamento; ma, ripeto, almeno che non si tormentino quelli che non hanno ancora pagato.

Dietro tutte queste considerazioni, io dovrei insistere perchè si accettasse senz'altro la proposta già fatta nel 1865 dall'onorevole Sella, e che anzi si estendesse questa disposizione anche a tutte quelle collegiate soppresse, di cui nessuno si occupa. Si sa che oltre la cattedrale, vi sono collegiate. Ne conosco io molte, per esempio, a Genova ve ne sono diverse, fra cui quella di Nostra Signora delle Vigne e di Sestri a Levante, di cui il Governo si è impossessato di tutto, e non so per qual motivo logico e legale si sieno passate sotto silenzio; ma è tanto chiaro il diritto che compete alle stesse di essere contemplate nelle disposizioni legislative che la Camera sarà per prendere per la tassa del 30 per cento, che crederei tempo sprecato il dilungarmi in proposito.

Avendo riguardo però a molte circostanze, e vedendo che la Camera, da tutte le parti, è persuasa della ristrettezza delle finanze e per non provocare inutili incidenti e votazioni, e salvi sempre i maggiori diritti da me sopra accennati competenti a detti beneficiati, dichiaro che accetto e voterò l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Umata, Parpaglia, Sulis e Garzia, col quale si dice che in tutto il regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte d'annuo reddito eccedenti le lire mille pei canonicati e le lire 600 per gli altri benefizi e cappellanie sì conservati che soppressi delle chiese cattedrali. A cui mi permetto di aggiungere le parole: *e le collegiate soppresses*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pecile. *(Non è presente.)*

In tal caso parli l'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Anzitutto, signori, mi preme ricordare alla Camera le numerose petizioni che vennero ad essa rassegnate da vari Capitoli delle chiese cattedrali. Con tali petizioni i canonici ed i cappellani corali si lagnano che, per effetto della tassa del 30 per cento, di cui è colpito il patrimonio ecclesiastico, le rendite dei loro benefizi sono talmente assottigliate che non rimanga tanto da provvedere al necessario ed onesto loro sostentamento, ed a fronte dell'infelice situazione cui furono ridotti dalle leggi sull'asse ecclesiastico, chiedono che la disposizione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 venga soppressa od almeno modificata.

Queste petizioni, mi piace constatarlo, vennero dichiarate d'urgenza per iniziativa di molti nostri colleghi da ogni parte della Camera, senza distinzione di partito. E ciò era ben naturale, quando si ponga mente che in questioni di umanità e di pretta giustizia non vi può essere in questo recinto che un solo partito.

Quando per poco il Ministero avesse posto mente a questo fatto, io ritengo che esso doveva essere senz'altro il primo a rendere ai petenti una riparazione di stretta giustizia, tanto più se si fosse per poco soffermato ad un calmo ed imparziale esame delle esposte ragioni, e non avesse tanto facilmente obliati gli impegni che aveva assunto dinanzi ai due rami del Parlamento.

Ma il Ministero, più che alle buone ragioni, rivolse probabilmente il suo pensiero alle finanze, e la Camera dirà in breve se intende seguire il Governo in questa via, la quale non è certamente la via della equità e della giustizia.

Per parte mia intanto, mentre non solo non approvo, ma biasimo l'operato del Ministero per avere lasciato trascorrere circa tre anni senza aver dato esecuzione all'ordine del giorno votato nella Camera sin dal 6 luglio 1870, non posso astenermi dal tributare una parola di lode alla onorevole Commissione per avere

posto in chiara evidenza i difetti e gli inconvenienti dell'articolo 21 del progetto ministeriale, rilevando la importanza dei Capitoli cattedrali e rendendo giustizia alle qualità morali dei membri che li compongono.

La Commissione dimostrò quanto fosse sconveniente ed impolitico di deteriorarne ed umiliarne la condizione, ed anzi manifestò tutta la sua buona intenzione di migliorarla.

Compiuto così ad un sentito dovere, non vorrà punto meravigliarsi l'onorevole relatore della Commissione se mi permetto di chiedergli il perchè, dopo tali promesse, ridusse la sua proposta a tali termini da non raggiungere neanche lo scopo finale di una modificazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

Chi mai attraversò la via che nobilmente si era prefissa la Commissione? Chi le vietò di appagare tante oneste e legittime aspirazioni, che essa pure non esitò a dichiarare che sarebbe pur stato desiderabile di potersi soddisfare?

Ragioni forse di finanza? Ma, se così fosse, non vi sarà dunque più mezzo di far udire un giusto reclamo? Sarà forse preclusa ogni via, si dovrà ritenere svanita, perduta ogni speranza di ottenere in questo recinto un atto di giustizia? Pel decoro della Camera e per l'onore del nostro paese io non lo credo, e non lo credo tanto più quando veggo la Commissione stessa confessare nel suo elaborato rapporto di aver avuto poco tempo di studiare questa questione, e fare anzi espressa riserva di apportarvi, allorquando venisse in discussione l'articolo di legge relativo ai capitoli, quella modificazione che le fosse suggerita dagli studi che essa non avrebbe ommesso di continuare su questo argomento.

Non parrà quindi fuori di proposito se io, profittando della dichiarazione e riserva fatta dalla stessa Commissione, mi sono permesso di sottoporre al giudizio della Camera un emendamento all'articolo in discussione sul quale dirò brevi parole, essendo troppo manifesto lo scopo e la portata del medesimo.

Per parte mia, non esito punto a dichiarare che il cumulo delle tasse di cui è colpito il patrimonio ecclesiastico e la esorbitanza delle medesime equivalga, in certi e determinati casi, ad una vera spogliazione, ad una reale confisca; quindi chieggo che la tassa del 30 per cento non possa mai aver effetto di ridurre la rendita pei canonici ad una somma inferiore alle lire 800 di reddito netto, e ad una somma inferiore a lire 600 per gli altri benefizi e cappellanie sì soppressi che conservati, di cui ci sono gli investiti tanto nelle cattedrali che nelle altre chiese.

Con questo emendamento, o signori, io mi propongo di impedire che si getti inumanamente nelle più misere condizioni quella parte del clero che merita maggior favore. Sì, o signori, è il basso clero, spesso il più onesto e più morale, che, a mio avviso, dovrebbe essere in miglior modo trattato. È al basso clero che una buona e saggia politica deve curare di allonta-

nare se non di togliere affatto tutte le cause di malcontento.

Che cosa fin qui abbiamo fatto, o signori, per rendere più affezionato e meno avverso il basso clero alle nostre patrie e libere istituzioni? Noi non abbiamo fatto altro che sempre più impoverirlo. Non è dunque una concessione che si tratta di fare al basso clero coll'adozione del mio emendamento, non è un privilegio che gli si voglia accordare, è il riconoscimento di un diritto, è la riparazione di un onere ingiusto, essendo veramente deplorabili le condizioni a cui il basso clero in molte e diverse parti del regno è ridotto.

Io posso comprendere che si dica apertamente: non vogliamo saperne più nè di canonici nè di cappellani nè di beneficiari; questa è un'opinione e mi è dato facilmente capirla. Ma ciò di cui non saprei mai capacitarmi è che si possa invece dire: noi li vogliamo conservati, noi vogliamo che sia provvisto alla loro sussistenza, e che poi indirettamente si tolga loro il necessario al proprio mantenimento, e sia posto così il fatto in aperta contraddizione collo stretto diritto.

La Commissione stessa, come rilevo dal suo rapporto, si avvide che il vantaggio che arreca al basso clero il suo progetto è assai minore del giusto; poichè, mentre confessa che « il provvedimento lascia di certo insoddisfatti molti desiderii e molte aspirazioni che sarebbe pur stato desiderabile poter soddisfare, » si affretta però a soggiungere « che almeno lo si troverà ragionevole, perchè, se per una parte sta nei limiti di non intollerabile aggravio a carico delle finanze dello Stato e del Fondo pel culto, giova però a tutti senza distinzione. »

No, onorevole relatore, la vostra proposta non diminuisce la tassa straordinaria del 30 per cento, almeno di tanto quanto basti a non privare il basso clero dei mezzi necessari all'onesto loro sostentamento. Per non aggravare di soverchio l'erario e il Fondo del culto, voi private d'una rendita sufficiente ed appena proporzionata ai bisogni della vita persone tra cui non poche si distinguono per dottrina, per coltura e per integrità di carattere. È forse questo, onorevole relatore, che la giustizia e l'umanità reclamano? Non credete voi dunque che vi siano dei diritti superiori ad ogni eccezione del demanio, a tutti i calcoli finanziari ed a qualsiasi limitazione del legislatore?

Io prego quindi l'onorevole relatore ed i membri della Commissione, al cui ingegno sono lieto di render piena giustizia, a prendere in benigna considerazione questi riflessi, e sono certo che essi non vorranno respingere il mio emendamento.

Sono poi intimamente convinto che l'onorevole ministro delle finanze ricorrerà, per combattere il mio emendamento, alle angustie delle finanze, alle tristi condizioni del pubblico erario, a tutte quelle difficoltà

e a quegli ostacoli che abbiamo sentito mettere in campo ogniqualvolta venne fatta in questo recinto una discussione circa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

Dal canto mio, mi permetterò di rispondere a questa anticipata obbiezione, che le esauste finanze non ci consentono di balzare in misere condizioni un ordine di cittadini dalla discreta agiatezza in cui ieri si trovavano; che non può essere permesso di metterli sul lastrico come noi li abbiamo posti; che la libertà e la civiltà non può tollerare una specie di confisca e di spogliazione a danno di chichessia; che infine non è con questi mezzi nè a questo modo che giungeremo a ristorare le nostre finanze. Ad ogni modo e qualunque possa essere l'opinione e dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole Commissione, io nutro fiducia che la Camera, ove non accolga l'emendamento dell'onorevole Umana, vorrà senz'altro fare buona accoglienza a quello da me proposto, improntato com'è e alle esigenze delle nostre finanze e ai principii di umanità e di giustizia.

Che se mai mi facessi un'illusione nelle mie previsioni, io sarò pur sempre lieto di avere spesa una parola a favore ed a vantaggio del basso clero che affido di buon grado per la tutela dei suoi diritti al giudizio della Camera. Voi che avete colle vostre parole raccomandata l'urgenza delle petizioni dei canonici, dei cappellani e dei beneficiari, perchè le ravvisaste non destituite di legittimo fondamento, non vorrete in oggi respingerle col voto. Pensate ad essere logici e coerenti.

Conchiuderò queste mie brevi parole, rammentando ai miei onorevoli colleghi un aurea sentenza di uno degli uomini più dotti che seggono in questo recinto. Il genio delle finanze è quello che si suole invocare nei momenti critici; il genio della giustizia è il solo che può salvare, conservare e far prosperare lo Stato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

**LAZZARO.** Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Pissavini; e l'appoggio perchè credo che sia più giusta di quella presentata dalla Commissione. D'altra parte faccio osservare alla Camera che, nel momento in cui essa ha votato dei favori e dei privilegi pel clero di una provincia d'Italia, non è giusto che quello inferiore delle altre provincie italiane continui a rimanere nelle condizioni in cui oggi si trova.

Non faccia meraviglia che da questi banchi vengano di queste osservazioni. Non è la prima volta che dopo la promulgazione delle due leggi del 1866 e del 1867, da questi banchi sono stati fatti eccitamenti al Ministero perchè eseguisse quelle leggi senza le vessazioni e le molestie che si deplorano. Poichè oramai è noto, e le varie petizioni presentate alla Camera ne sono una prova, che quelle leggi di soppressione furono eseguite

in un modo non corrispondente allo spirito da cui fu ispirata la Camera.

Io non intendo qui abusare della pazienza vostra per dimostrare il modo con cui l'amministrazione del Fondo per il culto e quella del demanio hanno eseguite quelle leggi. Se noi avessimo voluto fare una legge di proscrizione, avremmo agito diversamente; ma noi non volemmo far ciò, e cercammo conciliare i sentimenti di equità con le esigenze politiche della situazione, quindi dovevamo aspettarsi che la legge venisse eseguita diversamente.

Venendo ora alla quistione speciale, noterò che il progetto ministeriale, in conformità dei vari ordini del giorno tanto del Senato come della Camera, aveva creduto provvedere a suo modo alla questione del 30 per cento, col considerare soltanto i canonici e altri beneficiati delle cattedrali. La Commissione dal canto suo vi ha aggiunto qualche altra cosa.

Ha considerato quella parte del basso clero, che appartenendo agli enti soppressi, come le collegiate e le chiese ricettizie, è rimasto senza personalità giuridica e coi semplici assegni vitalizi; e tenendo conto dei medesimi vi ha in certo modo provveduto. Ma essa nel ciò fare non ha tenuto presente il modo con cui si è proceduto nelle liquidazioni.

Se ci avesse posto attenzione avrebbe veduto che questi disgraziati, e non posso chiamarli diversamente, perchè alla fin sono uomini anch'essi, pagano oltre il 30 per 100 ed altro, niente meno che due volte la tassa di ricchezza mobile pagandola inoltre sopra una somma per le quali tutti gli altri cittadini dello Stato rimangono esentati. Oltre a ciò le liquidazioni di quello che loro si doveva si sono fatte in più luoghi non secondo la rivela legale, ma secondo altra che è piaciuta stabilire all'amministrazione demaniale. Gli investiti ridotti alla miseria non hanno potuto avere mezzi come chiedere giustizia davanti ai tribunali, e sono rimasti necessariamente ostili, mentre molti di essi pur furono favorevoli ai principii dell'indipendenza e dell'unità del paese.

Ed a questo proposito non posso non fare un'altra considerazione.

Tempo fa il Governo ebbe un concetto politico, cioè andare a Roma con l'aiuto del basso clero, quindi si promossero indirizzi e petizioni che, sottoscritte da gran parte del clero suddetto, lo hanno compromesso grandemente di fronte ai propri superiori. Dopo ciò fu abbandonato all'ira dei nemici del paese, e per giunta si è lasciato ai membri dello stesso per vivere una somma che nei momenti attuali si riduce ad una vera derisione.

Per tutte queste ragioni, davanti a noi ora si presenta una quistione non di ordine religioso, ecclesiastico, o politico, ma comune a tutti i partiti, cioè di ordine morale, di equità, di giustizia.

Volete voi che noi rimanessimo indifferenti dinanzi a tale quistione? Per parte nostra da questi banchi è impossibile.

Io non intendo d'abusare dei momenti della Camera che ha fretta di terminare, nè della sua benevola attenzione, quindi pongo termine alle mie raccomandazioni.

Voglio augurarmi che il Ministero e la Commissione facciano buon viso alla proposta dell'onorevole Pissavini. Imperocchè, notisi bene, le lire 400 che si propongono per gli *investiti* degli enti soppressi, e le lire 600 per gli altri, detratte tutte le altre tasse, vengono assai ridotte, sicchè a stento per alcuni si toccherà la lira giornaliera, mentre pur la legge impone loro degli obblighi da adempiere.

Io comprendo le ragioni che il Ministero pone innanzi, cioè lo stato dell'amministrazione, ma faccio notare che si tratta di giustizia, e che d'altronde la proposta dell'onorevole Pissavini aumentando di poco quella della Commissione, farà sì che la nostra opera ridondi a vantaggio di individui, pei quali non possiamo non avere dei riguardi umanitari. E ciò tanto più in quanto che si votarono pochi giorni fa delle grandi concessioni al clero ed alla Chiesa di Roma, non che alle rappresentanze degli ordini religiosi all'estero, cui lasciate cospicue dotazioni.

Ora, se faceste delle grandi concessioni a quelli che certamente non furono amici del nostro paese, non dovette rifiutare un atto di pura giustizia verso coloro, parecchi dei quali pei fatti che di sopra ho citato si trovarono compromessi per la causa nazionale.

UMANA. Signori, sarò brevissimo, e credo questo il miglior mezzo per cattivarmi la vostra benevola attenzione.

I reclami, e le petizioni dei capitoli delle cattedrali d'Italia furono trovate attendibili, ed indussero il Parlamento ad invitare il Ministero a proporre un progetto di legge all'uopo.

Il Ministero nominò una Commissione; ma, come al solito, la Commissione fece difetto, ed il progetto di legge non potè essere presentato. Il Ministero nel 1872 diceva mancare di elementi necessari per concretare una proposta, e neppure conosceva le vere condizioni dei capitoli.

Oggi il Ministero non potendo risolvere la quistione, volle tagliare il nodo, proponendo l'articolo 21 del suo progetto, che stimo superfluo rileggere, perocchè lo abbiate sotto gli occhi.

Con quest'articolo il Ministero riconosce i membri dei capitoli delle cattedrali, i canonici, i cappellani, i beneficiati essere posti in condizioni tali, per l'imposta del 30 per cento, da non potere letteralmente vivere, da non avere i necessari mezzi di sussistenza; epperò, provvide sottraendo all'imposta del 30 per cento lire 600, fissando cioè un *minimum* non imponi-

bile di 600 lire; e ciò è quanto dire che il Ministero riconosce, non potere un sacerdote, per quanto parco, vivere con meno di 600 lire.

La Commissione, vedendo questa disposizione, pensò sulle prime, lo dice nello sua relazione, di non farne nulla; perchè le pareva che in questa legge vi fossero ben altre difficoltà a superare, senza aggiungergli anche quest'altra.

Riflettendo in seguito più benignamente alle strettezze di questi canonici, di questi cappellani, di questi beneficiati, si decise ad entrare nelle vedute del Ministero, modificandole però non poco.

Estese la disposizione ministeriale anche ai benefici soppressi. E da questo lato fece ottimamente, avvegnachè io creda che tanto gli uni che gli altri di mezzi di vivere abbiano d'uopo.

In quanto però al ritenere, come fece nel suo articolo 22, 600 lire pei canonici e 400 pei cappellani e beneficiati, non potei assentire, e quindi proposi l'emendamento primo ben diverso da quello della Commissione.

Ecco le ragioni a cui mi appoggio per ottenere che codesta modificazione sia dalla stessa Commissione accettata.

La Commissione accetta lire 600 pei canonici perchè essa pure riconobbe che con somma minore non potrebbero vivere. Io dico alla mia volta: i cappellani, i beneficiati non hanno ancora dessi bisogno di vivere? Lo potranno mai con meno di 600 lire?

La Commissione, lo so, ha stabilito pei cappellani il *minimum* di 400 lire, avendo riguardo alla importanza gerarchica dei canonici.

I canonici, dice la Commissione, e dice benissimo, sono il senato dei vescovi; i canonici sono scelti tra i sacerdoti più dotti e più benemeriti, i canonici hanno dignità ragguardevole, posta a confronto coll'inferiorità di grado dei beneficiati; e questo sta bene; tuttavia non trovo giusto che per rispettare la *importanza gerarchica* dei canonici, mentre si accorda a questi appena quanto basta per vivere, si diminuisca poi la quota ai poveri beneficiati.

Sicuramente i canonici sono gelosi e tengono alla loro *importanza gerarchica*; ma non posso neppure sospettare che i canonici vogliano rispettata la loro *importanza gerarchica* affamando i poveri beneficiati.

È questa la ragione per cui, partendo da un principio, che è pure ammesso dalla Commissione e dal Ministero, vale a dire che meno di 600 lire non si possano dare ad un sacerdote, portai fino a 1000 lire il *minimum* non imponibile per i canonici, ed a 600 quello dei beneficiati o cappellani.

Credo così di essere nel vero e nel giusto; vorrei che il Ministero e la Commissione non si opponessero e che pure la Camera volesse accettare la mia proposta.

Questa era la prima parte del mio emendamento; vengo ora alla seconda.

Nell'articolo della Commissione, terzo alinea, sta scritto:

« Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che ordinariamente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico. »

Io credetti di emendare quest'alinea, limitando il *minimum* in discorso ai soli frutti della dotazione della prebenda, o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma escludendo da questo minimo non imponibile le altre somme che vengono corrisposte agli investiti per causa del loro ufficio, ecc.

Ora dirò le ragioni che mi hanno a ciò indotto.

I frutti della prebenda costituiscono il vero assegnamento del beneficiato e del canonico; le altre retribuzioni che possono essere più o meno considerabili, l'investito del beneficio ritrae per l'opera che presta, ed ogni qual volta o per infermità o per un impedimento qualunque non possa accudire a questo ufficio, egli ne resta privato.

Non basta. Questi proventi, quando gli sono tolti, vengono distribuiti a favore degli altri suoi colleghi. Ma vi è ancora qualche cosa di più: queste distribuzioni possono essere tolte all'investito per arbitrio di tutt'altri che non sia l'amministrazione; e perciò io dico: con qual diritto, con qual giustizia possiamo noi chiamare, a disgravio di ciò che il demanio deve pagare ai canonici ed ai beneficiati, una distribuzione che può essere agl'investiti tolta, per vero o reale impedimento, o per arbitrio, o per maltalento altrui, o per qualsiasi altra cagione? L'amministrazione non può provvedere che questa distribuzione sia sempre e dovunque corrisposta; e per conseguenza io credo giusto che cotesti proventi o distribuzioni non debbano computarsi nel *minimum* non imponibile.

Non ha guari l'onorevole relatore mi pare che abbia introdotta qualche modificazione in questo alinea. Non potei comprendere bene quei mutamenti; però non sono persuaso che sia ancora giunta al punto che io bramerei, e perciò prego nuovamente la Camera ad accettare il mio emendamento al terzo alinea dell'articolo in discussione.

Giunto a questo punto, mi permetterò un'altra considerazione. Questa imposta gravissima e, come la Camera vede, insopportabile del 30 per cento sopra il reddito dei canonici e dei beneficiati, lusingaronsi taluni che potesse costituire un fondo o porzione di un fondo, mercè il quale ottenessero sussidi, meritati certamente, i parroci poveri.

A questo riguardo debbo notare che gli sperati sus-

sidi non si accordarono mai, e, seguitando nello stesso modo le cose, neppur si vedranno in avvenire; ed il migliorare le condizioni dei poveri parroci resterà sempre un pio desiderio. Intanto per queste lontane lusinghe affamiamo i poveri canonici ed i poveri beneficiati.

Per queste ragioni prego la Camera di accogliere i due emendamenti che ebbi l'onore di proporre.

Altre ragioni di equità e di giustizia potrei addurre, ma gli onorevoli preopinanti, con voce più autorevole della mia, le hanno eloquentemente sviluppate.

Per conseguenza mi limito alle ragioni esposte, e, per non tediare più oltre la Camera, finisco pregandola di voler accordare il suo voto alle proposte che ebbi l'onore di presentare.

MORINI. Dopo la lunga e faticosa discussione, alla quale abbiamo assistito nei passati giorni, è naturale che la Camera desideri finirla con questo disegno di legge. Inoltre, una pronta deliberazione che non nocca ad alcuna petizione, parmi sia pur anche consigliata dall'attuale orizzonte politico. Per conseguire questo scopo intendo suggerire un mezzo facile, ed a mio avviso giusto; imperocchè, se si dovesse entrare nella disamina di tutte le questioni che furono sollevate dagli onorevoli preopinanti, vi sarebbe da discorrere oggi, domani e forse anche oltre. Le questioni sono molte; ad ogni passo se ne affacciano delle nuove, sia a fronte della proposta del Ministero, sia di quella della Commissione. Per esempio, ne cito una sola. Gli onorevoli preopinanti, se ho bene inteso, si sono specialmente occupati dei Capitoli delle cattedrali, e giustamente fu osservato dall'onorevole Umana che, se la somma di lire seicento costituisce quel minimo che è assolutamente necessario ai canonici delle cattedrali per vivere, cotesto minimo non può essere falcidiato nell'assegnazione che se ne fa ai cappellani corali ed agli altri beneficiari. Indi egli, per poter stabilire una graduatoria fra il superiore e l'inferiore, eleva a lire mille la pensione che io dirò alimentare dei primi per poter star bensì un po' più indietro a riguardo dei secondi, non però su somma minore di lire seicento.

Ma, o signori, fra i bisognosi non vi sono forse che i canonici delle cattedrali? Io ho avuto occasione nella seduta del 6 luglio 1870 di rammentare il decreto del 1805 che, sebbene non recente, avrebbe pur dovuto esercitare qualche influenza e sul Ministero e sulla Commissione.

Cotesto decreto nel richiamare a nuova vita i canonici delle cattedrali e delle collegiate sopresse dalla repubblica Cisalpina, loro non restituì i beni che ne costituivano la dotazione primitiva, solo assegnava una modesta somma da tener luogo di alimenti.

Ora come si può giustificare la proposta della Commissione che mette in un fascio con tutti gli altri i 15 capitoli cui si riferisce il citato decreto?

Come possono poi i canonici di coteste collegiate,

solo perchè sopresse, essere di tanto decaduti da meritarsi un trattamento troppo inferiore a quello già meschino dei canonici delle cattedrali?

E vi prego, onorevoli colleghi, di avvertire che io alludo a quelle collegiate i cui componenti, già prima delle leggi ultime di soppressione investiti di beneficio canonico, hanno impegni non guari minori di quelli cui soggiacciono i membri delle cattedrali, cioè a dire, vivono nelle città ed anche in alcune città cospicue; sono obbligati di continuare nel disimpegno dei pesi del beneficio, e voi stessi tale obbligo confermate nelle citate leggi di soppressione. Or dunque, soppressione di benefizi ma non dei relativi uffici e doveri; obbligo di adempirne i pesi con corrispettivo del tutto inadeguato; residenza necessaria in città cospicue, senza indennità proporzionata di alloggio e di vitto.

Lasciatemi dunque ripetere, e ne ho ben ragione: o che forse codesti diseredati delle collegiate per la pronunciata soppressione sono trasformati in crisalidi, che di aria respirabile unicamente li graziate?

Nè vi rimedia con giusta proporzionalità la nuovissima proposta delle lire 800 e 500 che mi disse l'onorevole relatore adottata dalla Commissione nella conferenza di stamani.

Del resto, ciò che ora accennai per sommi capi ed assai frettolosamente tende a dimostrare come e fino a quando si potrebbe discorrere su questo argomento. Ed è per evitare ulteriori discussioni che io mi permettevo di proporre alla Camera una risoluzione la quale, secondo il mio modo di vedere, è la più logica, la più razionale ed anche la più conforme ai precedenti dettami della Camera. L'espedito è codesto: eliminare l'articolo 22 della Commissione (21 ministeriale) dall'attuale schema; invitare il Ministero a presentare nella prossima Sessione un apposito e separato progetto di legge; passare senz'altro alla discussione dell'ultimo articolo indi alla votazione della legge.

Onorevoli colleghi! La Camera tollererà in circostanze straordinarie, ed in casi di somme urgenze finanziarie che in un solo si riunissero progetti vari e per ragione e per concetto, ma almeno una qualche uniformità di scopo pure la ci era: soccorrere cioè all'erario esausto.

TASCA. Domando la parola.

MORINI. Ma invece, se si paragona l'articolo 22 col progetto in cui fu forzatamente lo stesso articolo nichiato, non solo vi si ravvisa disformità di concetto e di ragione, ma avvi assoluta contrarietà di scopo.

Infatti, cogli articoli discussi e votati, voi aboliste per Roma e per i suoi luoghi suburbani tutte le tasse che le precedenti leggi di soppressione impongono al clero di tutta Italia; tassa di manomorta, tassa di concorso, tassa per spese di amministrazione, finalmente la tassa che in vero si può dire a ragione esosa, del



30 per cento; di più, mantenete illesi, e giustizia lo esige, i diritti dei beneficiari attualmente investiti.

Al contrario, per il clero della restante Italia, la Commissione con un po' più di mitezza, il Ministero con mano spietata, ribadiscono il chiodo, confermano il coacervo di tanti aggravii, cui lenire non valgono le proposte che ci sono presentate nell'articolo che si discute e nel corrispondente articolo 21 del progetto ministeriale.

Dissi che si tollererò l'amalgama di progetti disformi. Cessate però o scemate appena le necessità imperiose di codesta tolleranza subita a malincuore, in quest'Aula da tutte parti sorse concorde il voto che si dovesse far ritorno al sistema prettamente costituzionale, a quell'unico sistema che nella presentazione di progetti di leggi è tracciato dallo Statuto alla iniziativa anche del Governo, a quell'unico sistema che lascia assoluta la libertà di voto.

E cotesti desideri si udirono pure testè negli uffizi rinnovati per bocca di influenti deputati di ogni partito, nella occasione in cui vennero discussi gli ultimi progetti finanziari.

Dunque, in massima stigmatizzato l'ibrido sistema dei progetti-centoni dalla Camera, è decorosa l'eccezione, ora che i principii stessi (non il solo scopo) cui si informa l'articolo 22 sono del tutto dissonanti, anzi opposti a quella suprema ragione politica che ispirò l'attuale schema di legge?

Io fermamente, conscienziosamente non lo credo.

Che la ragione politica sia il principio dominante dello insieme del progetto ministeriale, lo si ripeté sì sovente in questa discussione, che sarebbe vano l'insistere in dimostrazioni. Ed alla ragione politica unicamente è dovuto il favorevole risultato delle seguite votazioni per appello nominale.

Ma l'articolo 22 deve egli pure ispirarsi a cotesta non sempre pura sorgente della ragione di Stato? L'articolo 22 che tocca ad una quistione palpitante di umanità, di giustizia?

Io non sono di quelli che asseriscono essere la ragione politica, la *ragione* di fare ciò che non si ha *ragione* di fare; anzi, parmi che nell'arte di governare la opportunità politica sia estremo indispensabile, necessario, utile e lecito, ma sopra la ragione politica vi ha un'altra ragione che è il diritto comune, il diritto naturale, vi ha una giustizia eterna, immutabile. Dunque, quale di cotesti principii deve esserci di norma nel votare l'articolo 22? Si può forse dubitare? No per certo la ragione politica; bensì la giustizia, il diritto comune, la ragione naturale. Ma allora, se è così, miei onorevoli colleghi, come vi accosterete all'urna? Ci sono forse urne per la votazione dell'articolo 22, ed altre per i restanti articoli del progetto? Voi avete un sol voto, l'urna è una; voi siete così costretti di votare sul complesso del progetto, o pro o contro.

La ragione politica naturalmente suggerisce di vo-

tare in favore, ma vi si affaccia la disposizione, cui io accennai, estranea da ogni influenza politica, risoluta in senso non conforme al diritto comune ed ai principii di giustizia e di umanità; sacrificherete voi questi eterni principii alla ragione di Stato?

Consultate la vostra onesta coscienza e decidete!

Io, per dirvi la verità, verserei in dubbio assai grave: non vorrei sacrificare la legge perchè la credo utile, e d'altra parte non vorrei sanzionare col mio voto una aperta ingiustizia.

PISANELLI. (*Della Commissione*) Ma questa legge migliora.

MORINI. Migliora, dice l'onorevole Pisanelli, ma l'onorevole Pisanelli non era forse presente quando ho cercato di dimostrare che si migliora in qualche parte ma non in tutto. Si parla sempre di canonici delle cattedrali, ma vi sono altri che hanno pari bisogni, onorevole Pisanelli. Perchè voi li dimenticaste costoro? Dunque non potete asserire di avere migliorato sufficientemente la condizione di tutti.

La Commissione stessa era inclinata a proporre un progetto separato, e, se non fosse composta di uomini egregi, direi quasi quasi che invece ha voluto aggiungere lo scherno alle miserabili condizioni di alcuni individui che pure son cittadini italiani anch'essi, che pure fungono uffici approvati dalla legge, approvati da voi, uffici che voi avete imposto di continuare ad esercitare, e che sono infine nel cuore della grande maggioranza del paese. Ma, se così è, bisogna a cotesti cittadini accordare adeguata pensione alimentare.

Un ultimo argomento, che mi pare dovrebbe essere apprezzato anche dagli onorevoli membri della Commissione, ed avrà finito.

L'onorevole Restelli dice nella sua relazione che la Commissione non aveva dati sufficienti per risolvere con piena cognizione di causa siffatta questione.

Ma, onorevoli commissari, come mai poteste dettare l'articolo 22? Come, su quali dati possiamo noi pronunciarci? Si deve andare avanti alla cieca? Oppure alla Commissione furono comunicati altri elementi statistici? Si compiaccia spiegarsi a questo riguardo la onorevole Giunta.

Io invito quindi i miei onorevoli colleghi, d'una parte e dell'altra ed anche di centro, di mettersi una mano sul cuore e di pensare, quando ci si chiamerà all'urna, come si possa risolvere il problema del voto: col criterio della ragione politica o con quello della giustizia?

Per parte mia, invierò analogo ordine del giorno alla Presidenza, disposto a non incagliare quelle proposte di merito che mi sembrassero sufficientemente eque.

FARINA LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sebastiani.

CATUCCI. Io mi sono iscritto.

PRESIDENTE. Non lo è.

**SEBASTIANI.** La proposta dell'onorevole Morini rimanderebbe la giustizia, che si è invocata da tante autorevoli petizioni, alle calende greche. A me piace che la giustizia si faccia subito. E poi quale sarebbe l'effetto di tale proposta è bastantemente indicato da un precedente. Allorchè l'onorevole Fossa ed io per la prima volta proponemmo alla Camera che l'enorme tassa del 30 per cento non fosse gravata sopra i redditi inferiori alle 800 lire, fu risposto: si presenterà un progetto di legge. D'allora in poi sono passati alcuni anni senza che si sia fatto nulla, senza che tanti dolori fossero mai stati alleviati; ed adesso che se ne presenta finalmente l'occasione, può lasciarsi sfuggire?

Io, se oggi si potesse fare, proporrei che la tassa fosse tutta tolta, perchè una tassa che gravita sopra una sola classe di cittadini, certamente non è ammissibile. Ma oggi bisogna limitarsi al possibile, propugnando nella Camera ciò che fra tante difficoltà è pur sperabile di ottenersi; e, siccome credo che la Commissione migliorerà anche la proposta che ha fatto col l'articolo 22, io prego l'onorevole relatore a dichiararlo, affine di abbreviare la presente discussione. E lo prego inoltre a dare un chiarimento, chiesto già dall'onorevole Farina, se cioè i membri delle collegiate sopresse godranno del beneficio dell'articolo 22, perchè in verità essi vi sono compresi col secondo comma di questo articolo: ma siccome l'esperienza c'insegna che, quando poi le nostre leggi vengono attuate, le espressioni s'intendono ora in un senso, ora in un altro, e per lo più in modo restrittivo, così è bene che l'onorevole relatore dia un tale chiarimento.

Io ho poi chiesto la parola per fare un'altra preghiera alla Camera. Io prego la Camera a permettere di poter passare alla nostra Commissione, a titolo di petizione, un telegramma che col mezzo del mio collega ed amico Finocchi, mi hanno testè diretto i canonici della cattedrale di Atri, perchè la materia, a cui è relativo il telegramma, è attinente a quella che si sta discutendo.

Ogni canonico di detta cattedrale ha un reddito di lire 500. Per istituzione le rendite tutte del capitolo sono soggette a distribuzione quotidiana.

Ora, essendo vacanti alcuni canonicati, che fan parte di quelli che sono oltre il numero prescritto dall'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, i canonici, avendo adempiuto agli oneri che gravitavano su quei canonicati, ne hanno pure giustamente percepite le rendite. Pertanto si pretende che i canonici dovessero restituire, ed in questo caso, eglino rimarrebbero per molti anni privi dei mezzi di sussistenza.

È da sapersi poi, che la rendita di quei canonici, calcolata su tutta la massa capitolare, non supera le 600 lire.

Io credo quindi che meritino una benigna considerazione, e che l'equità almeno voglia che non sieno ridotti alle più dure strettezze.

Ad uomini distinti per virtù, per dottrina e per carattere dovrebbe farsi una ben diversa posizione. Converrebbe stabilirsi che nessun canonicato di cattedrale dovesse avere un reddito inferiore alle lire 600, come pei vescovati si è fissato che il reddito non dovesse mai essere inferiore alle lire 6 mila.

Io però non credo di potere su due piedi presentare un'aggiunta a quest'articolo.

Vi sono questioni che, se nell'insieme paiono facili a risolversi, così non è quando esse poi vengono considerate da tutti i lati. Epperò chiedo di poter passare il telegramma all'onorevole relatore, il quale colla Commissione lo esaminerà per quelle providenze che potranno essere impartite.

**SELLA, ministro per le finanze.** Signori, vedo che tutti quelli i quali prendono la parola...

**MICHELINI.** Io appoggio...

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Michelini...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Cedo alla rispettabile canizie dell'onorevole Michelini.

**PRESIDENTE.** Onorevole Michelini, la Camera lo ascolta sempre con piacere; parli dunque.

**GIGANTE.** Io aveva chiesta la parola.

**PRESIDENTE.** Scusi: prima di lei ne sono iscritti due altri.

Parli l'onorevole Michelini.

**Voci.** La chiusura!

**MICHELINI.** Io appoggio la proposta dell'onorevole Pissavini. L'appoggiava pure l'onorevole Lazzaro, ma egli lo fa per motivi di umanità e di giustizia. Io, anzichè da tali motivi, che mi sembrano dubbi, vi sono indotto da ragioni politiche. Ai miei occhi queste sono così forti, che mi persuadono a non tener conto di altre che mi scongiurerebbero dall'approvare la proposta del mio amico il deputato di Mortara.

Confesso schiettamente che non ho molta simpatia per i Capitoli e per i canonici.

Dovrebbero essere i canonici persone dottissime, perchè, avendo poche occupazioni, sarebbero strettamente obbligati ad impiegare nello studio il molto tempo che loro rimane libero. Eppure lo passano per lo più nell'ozio, dimodochè la loro scienza è comunemente al disotto del comune livello, e un canonico istruito è rara eccezione piuttosto che regola generale.

Uno dei preopinanti chiamava testè i Capitoli senati del vescovo.

Ma questa denominazione non è più consentanea all'attuale stato delle cose. Per lo più i canonici o non danno consigli ai vescovi, o ne danno dei cattivi. Dovrebbero ricordare loro l'indipendenza del carattere episcopale; dovrebbero ricordare ai rispettivi vescovi di essere gelosi dei loro diritti col fine di poterli esercitare a favore del rimanente clero e di non lasciar-sene spogliare, come fanno, dal Papato. Dovrebbero i canonici essere eglino stessi e consigliare ai vescovi di

essere cattolici sì, ma cattolici cristiani, cioè amici di libertà, amici della patria, per quanto quest'ultimo amore non pugna colla universale giustizia, colla carità verso il genere umano, inculcata dal Vangelo. Lo fanno? No, pur troppo; fanno tutto il rovescio. Sonvi, fra i preti indipendenti, amici di libertà, amici della cristiana separazione fra Chiesa e Stato, amici del nuovo ordine di cose. Ma cotali preti sono rarissimi nel clero, che direi ufficiale, cui appartengono i canonici, i quali sono per la maggior parte addetti al cattolicismo ultramontano o gesuitico.

Malgrado queste considerazioni, io appoggio per motivi politici la proposta del deputato di Mortara. Ecco i motivi.

Tutte le leggi che noi stiamo laboriosamente facendo da più anni, a Torino, a Firenze ed a Roma, per regolare le relazioni tra la Chiesa ed il nostro Stato, dovrebbero tendere e tendono, sino ad un certo punto, a far cessare tutte quelle relazioni. Le hanno stabilite le passate generazioni per ignoranza, per ambizione dei preti da una parte, dei Governi dall'altra. Tocca alla nostra generazione il farle cessare, perchè il diritto pubblico ha fatto un grande progresso, il quale consiste nell'aver dimostrato sino all'evidenza che quelle relazioni conducono necessariamente a persecuzione più o meno intensa, e che non può esservi tolleranza se non mercè l'assoluta separazione. L'Italia, essendo una delle prime nazioni ad applicare largamente questi principii, ed applicandoli al capo del cattolicismo, cioè a quello che maggiormente aveva ingarbugliata la matassa delle reciproche relazioni, sarà benemerita dell'Europa, forse del mondo.

Ora, siccome nell'esercizio degli usurpati diritti spirituali i Papi ricorrevano spesso al braccio secolare dei Governi contro i vescovi, siccome questi lo stesso facevano contro il basso clero; così la cessazione dell'intervento dello Stato nelle cose della Chiesa deve tornare, almeno in modo indiretto, vantaggiosa e all'episcopato, cui libera dalla prepotenza papale, ed al basso clero, cui libera dalla prepotenza vescovile.

Eppure le nostre leggi, che dovrebbero essere benedette dall'episcopato e dal clero, i quali potrebbero, se lo volessero, mercè di esse riacquistare nelle cose spirituali quella giusta indipendenza di cui godevano in altri tempi, sono da essi maledette, generalmente parlando.

Ciò avviene perchè il cattolicismo, fattosi ultramontano o gesuitico, non è più una religione, ma una bottega. I membri di esso, stretta federazione tra di loro, hanno separata la loro causa da quella del laicato. Come gli antichi sovrani d'Italia si contentavano regnare despoticamente sui popoli, ancorchè dovessero essere servi dell'Austria, che li sosteneva; così i vescovi preferiscono comandare despoticamente al clero ed essere servi del Papa, cui sacrificano la propria indipendenza.

Eppure sarebbe un grande vantaggio per la causa italiana se si potesse staccare dalla falange nemica una parte di essa; se potessimo, per esempio, indurre una parte del clero inferiore ad abbandonare la bandiera dell'ultramontanismo per abbracciare quella del cristiano cattolicismo, perfettamente conciliabile colla bandiera italiana che noi abbiamo inalberato. Ragioni politiche avrebbero dovuto indurvi. Non l'abbiamo fatto; anzi abbiamo fatto e facciamo il contrario. Così sovente preti ricorrono al Governo perchè li tuteli contro le prepotenze dei vescovi, i quali li privano ingiustamente dei benefizi di cui sono investiti, li destituiscono, li sospendono *a divinis*. Talvolta non ne adducono nemmeno i motivi, valendosi della dispotica ed anticristiana frase, di cui dovrebbero arrossire: *causis nobis notis*.

Contro queste prepotenze vescovili i ministri non prendono provvedimenti. Nè io do loro torto. Non lo possono in forza di quella separazione tra Chiesa e Stato che noi tutti invociamo e che io invoco forse più tenacemente di altri, perchè in essa vedo la salvezza dello Stato non meno che della religione.

Quindi io non posso, come altri fanno, accusare il Ministero di non imitare la energica condotta del principe di Bismarck verso il clero, di cui io voglio si puniscano gli atti quando sono contrari alle leggi, non le aspirazioni; e le parole si confutano con altre parole, non con pene. Voglio libertà per tutti, non esclusi i preti.

Ma si può, senza ledere il principio della separazione, fare al basso clero giusti favori, quale è quello proposto dal deputato di Mortara.

Il basso clero ha una grande influenza sulla popolazione in mezzo alla quale vive e con cui trovasi in continuo contatto. Pur troppo se ne serve a cattivo fine, ad allontanarla dalla libertà, inducendola a farne cattivo uso. Se noi ci rendiamo il clero favorevole, esso adopererà la propria influenza a pro dell'Italia, della virtù, della vera religione, tutti fini virtuosi e santi.

La lotta, o signori, che ora si combatte tra clericato e laicato o, per meglio dire, tra cattolicismo gesuitico od ultramontano ed il progresso e la civiltà, di cui la libertà è principale elemento, non cesserà così presto. Sarei tentato di dire che modificherassi, ma non cesserà mai. Imperciocchè essa è una conseguenza della natura delle cose. I due principii, quello del bene e quello del male, che presso i vari popoli presero varie denominazioni, e che sono inseparabili dall'umana natura, non cesseranno mai e sempre produrranno i loro effetti.

Uno dei nostri colleghi, di cui la Camera ode sempre con piacere la voce, benchè sia molto lontana da approvarne le opinioni, il deputato di Pontedera, negava, sono pochi giorni, l'esistenza della religione naturale, riducendola alla volgare politica di fare tutto

ciò che conviene, procurando tuttavia di evitare la forza.

Ma egli non avvertiva che senza religione naturale, cioè senza il sentimento religioso che Dio ha posto nel cuore dell'uomo, sarebbe impossibile l'esistenza delle religioni positive, appunto come non esisterebbe la musica se l'uomo non fosse dotato dell'udito.

Ora finchè esisterà il sentimento religioso nel cuore dell'uomo, nobile sentimento che lo distingue dagli altri animali, esisteranno religioni positive, e finchè esisteranno religioni positive si troveranno di quelli, preti principalmente (giacchè la corruzione delle religioni avviene sempre per opera dei preti), che cercano di volgerle a loro vantaggio, di abusarne; la qual cosa non convenendo a coloro, a danno di cui le religioni sono abusate, sempre sarà lotta tra loro.

In fatti vediamo che, malgrado i progressi innegabili della libertà e dell'incivilimento, il cattolicesimo gesuitico, lungi dal diminuire, cresce da per tutto. In alcuni paesi è dominante; in altri, come in Inghilterra e nell'America settentrionale, s'introduce, si fa strada, cerca di dominare: alle leggi non obbedisce che quando non può fare a meno. È dotato di maravigliosa vitalità, perchè sa accomodarsi alle circostanze.

Fra breve ne avremo una prova dopo le mille che leggiamo nella storia. Per lo passato il cattolicesimo combatteva contro la libertà, la quale non ebbe più acerbo nemico di lui: il despotismo giovavagli per ottenere i suoi fini.

Ora la libertà trionfa, il despotismo è sconfitto. Ebbene, vedremo il cattolicesimo cambiare tattica: varrassi della libertà per conseguire i suoi fini di ricchezza e di dominazione.

Questo sistema è già in attuazione presso alcune nazioni, lo sarà in Italia, lo sarà in tutte, non escluse le protestanti.

Chechè sia per avvenire, prepariamoci a continuare la lotta, cerchiamo di scemare il numero dei nostri nemici, di aumentare quello degli amici. Le religioni non sono tutte avverse a libertà. Così il protestantismo. Io è molto meno del cattolicesimo, ed il cattolicesimo riformato lo sarà molto meno del cattolicesimo gesuitico. Procuriamo dunque di aumentare il numero degli apostoli della riforma cattolica, se vogliamo giovare alla patria non meno che alla religione, se vogliamo diminuire il numero dei nostri avversari.

Io voto adunque la proposta Pissavini come mezzo di conseguire questi fini.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Tutti quelli che hanno parlato sulla presente questione, sia da questa come da quell'altra parte, hanno parlato in favore. Non ci fu che l'onorevole Morini che voleva accordare una dilazione allo scioglimento della questione. A me pare che la sua proposta non abbia grande probabilità di essere appoggiata dalla Camera; quindi è meglio che su essa non mi trattenga, non già che non mi piaccia

sotto certi punti di vista, ma perchè vedo che a nulla approda.

In questa questione, ha cominciato ad aprire il fuoco l'onorevole Farina, facendo appello dal Sella del 1872 e 1873 al Sella del 1865, ed ha letto i numeri che sono annessi al progetto di legge che io aveva avuto l'onore di presentare alla Camera insieme all'onorevole ministro Cortese; ma le citazioni vogliono fare complete.

Io veramente allora proponeva niente meno che ogni *canonicato con ufficio e dignità* avesse nelle metropolitane lire 3000, nelle cattedrali lire 2500, i canonicati senza ufficio e dignità nelle metropolitane lire 2000, nelle cattedrali lire 1200 ed i benefici semplici lire 1200 e lire 1000.

Ma perchè faceva io quella proposta?

Io non sono d'avviso di tenere un clero mal pagato, e quindi malcontento; questo è un apprezzamento personale, ma il progetto che io aveva l'onore di presentare sapete a che tendeva?

Invece di tante diocesi, io proponeva una diocesi, un capitolo per provincia, presso a poco.

**CORBETTA.** Invece di 200.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Onorevole Corbetta, invece di 285, e presso a poco una diocesi per provincia, salva qualche eccezione, come Aosta, per ragione di lingua od altro; ed allora si capisce molto bene, poichè vi era la soppressione di molte mense vescovili, di una numerosissima serie di Capitoli, insomma era un'altra cosa molto diversa da quello che si fece nel 1867. Io sopprimevo molti più enti ecclesiastici, ma trattavo generosamente quelli che si conservavano.

Io poi non intendeva che si menomasse l'aver di chi era in ufficio, anzi vi era un articolo il quale diceva: « i canonici dei Capitoli soppressi e gli investiti e regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione, avranno, vita durante, il libero possesso dei beni e della rendita netta della dotazione, ecc. »

Era in tutt'altro ordine di idee il progetto di legge presentato dal Ministero di cui allora io faceva parte; quando poi succedette altro Ministero, si cambiò completamente sistema.

Era mio concetto che fosse meglio non tenerne tanti di questi uffici vescovili e di questi canonici, ma quelli che si conservavano fossero degnamente retribuiti. Invece si è preso l'altro partito di tenere, non tutto quello che c'era, ma poco meno, di conservare cioè tutte le mense vescovili che c'erano e un capitolo ed un seminario per ciascheduna, e si ricorse all'altro sistema di mettere la mano sul reddito di questi enti conservati, anzi sul reddito degli attuali investiti. Mi pare che gli oratori i quali seggono da questa parte della Camera (*Addita la sinistra*) non dovrebbero venire sopra questa parte con discorsi di civiltà e di giustizia; non ho bisogno di dire chi abbia fatto questo progetto di legge.

ZANARDELLI. L'onorevole Cortese ne ha rivendicato l'onore dei dettagli, della redazione di quel progetto.

MINISTRO PER LE FINANZE. È questione di sistema. C'è un abisso fra questi due sistemi. Se vi è qualche diversità tra il Sella del 1873 e quello del 1865, si è perchè mi si sono nel frattempo cambiate radicalmente le carte in mano. Se si fosse applicata la legge secondo il sistema da me proposto, si sarebbe potuto fare qualche cosa di più per quello che si chiama il basso clero. Io non so se i canonici siano basso clero; veramente io credeva che lo fossero i poveri parroci che attendono alla cura d'anime, e che in molti luoghi sono poverissimi.

Ma adesso non è il caso di discutere di ciò; veniamo alla questione.

Io ho dovuto fare questa dichiarazione, onde ciascuno rimanga nella sua posizione. Non fui io che proposi questa tassa del 30 per cento, e non mi è andata punto a sangue quando fu approvata, soprattutto per coloro che dei benefici erano allora investiti.

Io capisco che, quando c'è un beneficio vacante, si può fare la legge che si vuole per chi deve pigliare il beneficio dopo la vacanza, ma quello che si è fatto colla legge del 1867 mi è sembrato gravissimo.

Ora però dobbiamo accettare le cose come stanno. Convengo perfettamente che la condizione di molti canonici è intollerabile perchè si può avere o non avere, come diceva l'onorevole Michelin, simpatia per questi uffici, ma non è men vero che, finchè sono mantenuti, bisogna pure esaminarne le condizioni. Ora, o signori, quando s'impongono delle tasse, in generale il contribuente lavora di più o si procura dei redditi onde poter supplire alla deficienza che gli risulta dall'applicazione della tassa, e credo infatti che molti dei colpiti dalla legge sull'asse ecclesiastico hanno cercato di provvedere ai casi loro occupandosi d'insegnamento, poichè si possono fare molte cose anche da uno rivestito della qualità sacerdotale. Ma, quanto ai canonici, la cosa è diversa, e sono fondate le lagnanze fatte, poichè per l'obbligo che ad essi incombe di intervenire quotidianamente più volte al giorno alla cattedrale per adempiere ai loro uffici, la loro giornata è rotta, spezzata, e sono nella quasi impossibilità di procurarsi altre risorse incaricandosi, per esempio, d'insegnamento.

Riconosco quindi che realmente la condizione delle cose è durissima pei canonici, ed io convengo pienamente che debbano essere prese in considerazione le loro petizioni, come del resto la Camera ha già più volte deliberato in occasione delle petizioni che da tante parti e con tanta persistenza ci sono venute.

L'onorevole Pissavini ha creduto di biasimare il mio operato perchè prima di arrivare alla Camera con alcune proposte sopra tale questione, dissi a più riprese che desideravo di conoscere e di poter misurare le conseguenze di ciò che si fosse deliberato.

Se un ministro delle finanze deve essere biasimato perchè, prima di accedere a spese e ad aumenti, domanda almeno tempo di sapere a che cosa ammonitano, l'onorevole Pissavini ha ragione, ed io devo essere biasimato; ma credo che non mi biasimeranno coloro...

PISSAVINI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO PER LE FINANZE... i quali riflettono che non si debba largheggiare nelle spese, senza nemmeno darsi la pena di avere coscienza della loro entità, e dell'aggravio che si addossa allo Stato.

Signori, capisco che la questione è veduta sempre sotto un punto di vista poco soddisfacente, quando la si guarda dal lato finanziario; intendo bene che è un argomento molesto ed uggioso, ed è a me più uggioso il discorrerne che a voi il sentirne parlare; è doloroso l'essere richiamati ogni momento alla condizione delle cose, quando per quello che riguarda le finanze questa condizione non è lieta; ma però bisogna che vi rendiate conto delle deliberazioni che state per prendere.

Il Ministero aveva fatte le sue proposte, cioè che in niun caso la tassa del 30 per cento avesse per effetto di ridurre il reddito dei canonici degli uffici conservati al disotto delle 600 lire, considerate come il *minimum* necessario alla vita senza notare poi che i canonici non hanno soltanto questo reddito di cui parliamo, perchè vi sono i diritti di stola i quali sono tanti altri soggetti di rendita. (*Interruzioni*)

No? Eppure ho sempre sentito dire così. Non so se è sbaglio, non sono molto competente.

LAZZARO. È compreso tutto al terzo alinea: è un errore di fatto.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si esagera sempre, signori, quando si fa il conto di tanti centesimi al giorno; nessuno vive con pochi centesimi al giorno; vuol dire che vi sono altre sorgenti di reddito; ma infine convengo che è fatta loro una condizione durissima.

Ora noi partivamo da questo concetto; non si applichi la tassa del 30 per cento in guisa da ridurre il reddito al disotto di 600 lire. Così s'imponeva alle finanze un sacrificio abbastanza considerevole. Non parlavamo d'uffici soppressi, e ciò perchè? Perchè quelli i cui uffici erano soppressi hanno altrimenti provveduto alle cose loro; molti di essi, ad esempio, si sono dati all'insegnamento. Nel fatto, tra le collegiate sopresse ed i capitoli delle cattedrali conservati, c'è una grande differenza...

CATUCCI. Enorme.

MINISTRO PER LE FINANZE... una differenza enorme. Che la Commissione sia andata più avanti di noi ben lo capisco, poichè le sollecitazioni erano molte e l'umanità della Commissione è anche grande.

Una voce dal banco della Commissione. È giustizia.

MINISTRO PER LE FINANZE. È giustizia per coloro cui venne applicata la tassa del 30 per cento sul beneficio

di cui erano investiti quando la legge venne promulgata, ma per coloro che sono investiti di un beneficio novello, non esiste questione di giustizia; anzi credo che vi sia un abisso tra la condizione degli uni e quella degli altri. La Commissione è andata più avanti di noi in questa ed in altre materie. Essa non vuole che s'applichi la tassa del 30 per cento se non su quella parte che eccede 600 lire, se si tratta dei canonici, e di lire 400 se si tratta di benefizi minori. Quindi se consideriamo, ad esempio, un canonicato che abbia un reddito di 1000 lire, si rileva che la differenza tra noi e la Commissione è questa. La Commissione comincia ad applicare la tassa soltanto da 600 lire in su, e non sulle prime 600 lire. La differenza è quindi molto cospicua, parlo sotto il dimesso punto di vista del risultato finanziario. (*Movimenti*)

Ma la Commissione ha fatto un passo più importante, ha esteso l'applicazione di questa legge anche ai canonicati, benefizi e cappellanie soppresse, e naturalmente con questo si amplia di molto l'effetto della legge.

Ma per quello che riguarda i benefizi conservati, voglio fare un passo anche io e venire fino al terreno della Commissione, e sapete quali sono i risultati che ne conseguono? Il risultato sarà che si dovrà, e sarà poi in pratica anche di più, inscrivere nel Gran Libro una rendita di un milione e cinquanta mila lire, e vedete che è una sommetta importante abbastanza, considerata la condizione in cui ci troviamo.

Ma la Commissione ha esteso questa disposizione anche ai benefizi soppressi, ed allora veramente io potrei dirmi disinteressato e lasciarne la cura al mio collega da cui dipende il Fondo pel culto. Infatti, o signori, andando fino a quel limite di 400 e 600 lire per il Fondo del culto è questione di un milione e duecento mila lire...

**ZANARDELLI.** Per il primo anno...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ha ragione l'onorevole Zanardelli, c'è questa differenza che il peso a carico delle finanze resta perpetuo, e quello a carico del Fondo pel culto non è che vitalizio fino a scomparire del tutto.

Ma, o signori, sapete qual è la condizione del Fondo pel culto? Ne avete molte volte inteso a discorrere. È questa che oggi ha un disavanzo annuo di tre milioni e mezzo, secondo il mio collega, ma io lo ritengo maggiore perchè rimangono ancora a risolversi alcune questioni tra il demanio ed il Fondo del culto.

**DI SAN DONATO.** È un'amministrazione così ben condotta!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ogni controversia sarebbe accomodata per questa sera se si vuole... Sarebbe questione di qualche diecina di milioni di più per le finanze da pagare. Convengo, che dar sempre ragione a qualunque reclamo, sarebbe un sistema come quello di darne a tutti finchè se ne chiede... ma non so poi quale finanza o amministrazione potrebbe reggere!

Chiunque abbia solo un'idea della difficoltà di cosiffatte quistioni non potrà fare alcuna meraviglia di certo!

Attualmente nel Fondo del culto c'è un disavanzo che appare di quattro ma si avvicinerà ai cinque milioni, giacchè deve reintegrare con operazioni di credito le anticipazioni che gli ha somministrate il Tesoro, e cinque milioni di disavanzo non sono certo cosa di lieve entità.

Convengo che il numero degli investiti tende a diminuire e quindi anche questa passività diminuisce, ma tende a crescere dall'altra parte la passività per le operazioni di credito necessarie a rimborsare il Tesoro; cosicchè quell'amministrazione si trova in condizioni molto difficili ed in uno stato assai grave.

**GHINOSI.** Oberata.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non so bene il valore legale della parola *oberata* e non la vorrei ripetere; mi limito a dire che è in condizioni assai gravi.

Ora poi si verrebbe ad aggiungere un milione e 200 mila lire di nuove passività; ammetto che queste dovranno diminuire, ma nonpertanto la Camera non può non sentire la serietà dello stato di cose. Secondo me quindi il partito più conveniente sarebbe di accettare il temperamento proposto dalla Commissione per quello che riguarda gli enti conservati: quanto agli enti soppressi crederei non se ne dovesse parlare, viste le condizioni del Fondo per il culto.

Voi sapete, o signori, che quando il Fondo per il culto avrà finito di pagare le pensioni e gli assegni vitalizi di cui è gravato, il patrimonio residuo deve essere consacrato a migliorare le condizioni dei parroci poveri o dato ai comuni per usi d'istruzione e di beneficenza.

Adesso io faccio presente alla Camera che migliorando le condizioni di quelli che hanno questi assegni, venite in realtà a diminuire il patrimonio che deve essere destinato ai parroci poveri ed ai comuni per usi d'istruzione e di beneficenza.

Questi numeri di cui ho testè parlato, cioè 1,050,000 lire, a carico perpetuo del demanio e 1,200,000 lire circa all'anno a carico temporaneo del Fondo per il culto, sono i numeri che si riferiscono al sistema della Commissione ed al caso in cui la tassa del 30 per cento rimanga applicata solo alla parte di reddito che eccede le 600 lire per i canonicati e le 400 lire per gli altri benefizi e cappellanie conservati e soppressi. Se il Fondo del culto non può provvedere ai bisogni suoi, mi pare che ne dovrà, coll'andar del tempo, essere responsabile la finanza.

Lasciatemi ora un momento speculare, non pei bilanci del 1874 o del 1875, ma lasciatemi speculare un po' sull'avvenire, perchè bisogna prevedere il bene ed il male.

Se mai non bastasse il patrimonio del Fondo per il culto a sopportare il peso di tutto ciò che è a suo carico, io vedo una prospettiva di una passività vita-

lizia di 1,200,000 lire a carico del demanio, che però per 700 o 900 mila lire la posso valutare come passività perpetua. Cosicchè noi trattiamo, o signori, di un onere il quale in parte verrebbe a gravare immediatamente, ed in parte è possibile che venga a gravare in avvenire l'erario di circa due milioni. Io dico questo onde la Camera capisca il perchè il ministro delle finanze non corra così a precipizio sopra la via sulla quale è invitato ad incamminarsi da tanti autorevoli colleghi in questa seduta.

Adesso si propone di alzare questo limite; non basta più quello che propone la Commissione. Il cambiamento grandissimo che essa ha fatto, e che, per quello che riguarda gli enti conservati, noi accetteremmo; ma adesso si vuol andare più avanti; si parla di andare alle 800 lire, e l'onorevole Umata proporrebbe di andare sino alle 1000 lire, *crescit eundo*. Con questo sistema ne verrebbe un altro onere perpetuo per il demanio di circa 400 mila lire all'anno, e poi un altro onere non piccolo pel Fondo del culto. Non abbiamo nemmeno fatto il conto sino al limite delle mille lire, perchè non credevamo che si potesse andare sino a quel punto, l'abbiamo fatto soltanto sino alle 800 lire. Insomma, tutto compreso, l'onere per il demanio e quello per il Fondo del culto, arriverebbe alla cifra di circa un milione all'anno.

Non è certo cosa per me gradita, il venir fuori con questi numeri, poichè io sento tutta la debolezza di questo ragionamento, e la sento perchè? La sento perchè la questione era stata risolta nel 1867, cioè se si potesse, se si dovesse venire fuori con una tassa speciale così grave del 30 per cento sopra chi era investito ed in legale possesso d'un beneficio. Adesso si tratta di andare a restituire. È un'altra questione. Io non nego che vi sia in fondo un'alta ragione di equità e di convenienza: sono anch'io d'avviso che si debba fare qualche cosa: ma badate, o signori, che, legalmente parlando, oggi si tratta di andare, oserei dire, a donare...

**FERRACCIU.** (*Della Commissione*) Riparare un mal fatto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Capisco che, in fondo in fondo, la cosa è più vera. Ma badiamo un momento; si tratta di riparare un mal fatto finchè si parla di coloro i quali avevano il beneficio nel 1867 e continuano ad averlo oggi; ma se invece si tratta di quelli che lo ebbero dopo, la questione non è più la stessa, è un dono che si viene a fare. Poniamo, ad esempio, un beneficio avente altra volta un reddito di lire 1200; non applicando più la tassa del 30 per cento che sulla parte di reddito eccedente le lire 600, bisogna farne la restituzione, ossia iscrivere in più una rendita di lire 180, e questo aumento andrà a profitto di un beneficiario che non l'ebbe mai.

**FERRACCIU.** (*Della Commissione*) Non si considera l'individuo, ma l'ufficio.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Capisco che non è piacevole questo ragionamento. Io temo che la legge del 1867 abbia adottato un sistema che si stenta ora a riparare. Si sarebbe capito che, per esempio, si fosse detto: quelli che hanno un beneficio stanno col godimento del loro reddito finchè vivono, e non sono soggetti ad altre imposte che quelle a cui sottostanno tutti gli altri cittadini; poi, a misura che i benefici si rendono vacanti, sono soppressi quelli che non si credono degni di essere mantenuti, oppure sono ridotti ad un tale numero, e quello che così si risparmierebbe sia consacrato ai benefici minori. Invece si entrò in tutt'altro sistema; si applicò una tassa del 30 per cento a tutti, ed ora si stenta molto a riparare alla condizione di cose fatta da una tassa speciale di questa natura, che certamente riveste un carattere che a me non è molto piaciuto.

Quindi io concludo dicendo, che per mia parte accetto la proposta della Commissione. E badate bene che faccio un passo molto notevole verso questi beneficiati.

Io confesso che avrei desiderato, che questo passo si fosse limitato ai benefici conservati, e non si fosse esteso ai soppressi, parendomi che per questi le condizioni siano diverse, ma in tutti i casi, se si vuole andare fin là...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accosento: ci starem.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Starem molto male. (*Si ride*) Non so come starà il Fondo per il culto; ma se si vuole andar più oltre, io temo che si prenderebbe una deliberazione per nulla corrispondente al doloroso stato delle cose nostre.

Io apprezzo altamente tutte le considerazioni di equità e di giustizia, io divido anzi l'opinione, che conviene migliorare le condizioni del basso clero, ma dal momento che non si colpisce di questa tassa che l'eccedenza di lire 600, mi sembra che questa parte del clero, che si trova in condizioni meno floride, avrà un sensibilissimo miglioramento al suo stato.

Non bisogna dimenticare, signori, che queste lire 2,200,000, che il demanio e il Fondo per il culto spenderanno annualmente di più, andranno veramente a beneficio di questa parte del clero che si trova in condizioni più difficili. Se volete invece alzare questo limite, e da 600 andare alle 800 od alle 1000, voi aumenterete la spesa di circa un milione di lire, e mi pare che non raggiungerete lo scopo che enunciavate, cioè quello di venire in aiuto al clero più povero, perchè dovevate considerare che fra i parroci, questa parte altamente benemerita del clero, vi sono alcuni che sventuratamente non hanno un reddito superiore alle lire 600.

*Molte voci.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendosi fatta la domanda di chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PISSAVINI.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Contro la chiusura?

**PISSAVINI.** No, per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Accenni il fatto personale, ma guardi di non rientrare nella discussione, perchè, se questa dovesse continuare, la parola spetterebbe all'onorevole Farina.

**PISSAVINI.** L'onorevole Sella, per respingere il biasimo che io moveva al Governo per avere troppo facilmente obliato gl'impegni assunti dinanzi ai due rami del Parlamento, diceva che io appartengo alla schiera di coloro che pretendono che il Governo risolva le questioni senza studiarle e senza approfondirle.

Permetterò l'onorevole Sella che io, a mia volta, respinga quest'accusa che credo infondata ed immeritata, e lo provo.

Nella seduta del 6 luglio 1870 l'onorevole Sella chiedeva ventiquattr'ore di tempo prima di emettere il suo avviso sul punto di modificare la legge del 1867 per ciò che riguarda l'applicazione della tassa del 30 per cento ai benefici.

La Camera non solo acconsentì all'istanza dell'onorevole ministro, ma votò un ordine del giorno col quale, prendendo atto delle sue dichiarazioni e del suo impegno di provvedere all'argomento, rinviava al Governo le petizioni dei beneficiati.

Or bene: sono trascorsi circa tre anni, e la questione è tuttora insoluta, l'ordine del giorno è tuttora lettera morta. Basti ciò a provare che io ho lasciato all'onorevole Sella un periodo di tempo abbastanza lungo per studiare e risolvere la questione.

Io non recherò le cause per cui non ottemperò alle deliberazioni del Parlamento; ma l'onorevole Sella non si studi almeno di addossare ad altri con insussistenti accuse quella responsabilità che a lui solo incombe.

**GIGANTE.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Se tutti vogliono fare delle dichiarazioni, è inutile chiudere la discussione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Pissavini fa una citazione certamente in modo non esatto, perchè se avrò parlato di 24 ore sarà stato per riconoscere lì per lì cosa se ne sapesse dall'amministrazione. Ma riconobbi ben presto che se le liquidazioni non erano fatte, nulla se ne sapeva, ed a più riprese ho dichiarato alla Camera che eravamo molto in ritardo colla liquidazione, e la Camera lo sa perfettamente; l'ho dichiarato anche all'altro ramo del Parlamento, perchè tale questione è venuta più volte davanti al Parlamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gigante ha la parola per una dichiarazione.

**GIGANTE.** Io aveva domandata la parola, perchè aveva depositato sul banco della Presidenza un sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** È già stato presentato e svolto da altri. Ella ha aggiunto soltanto la parola *collegiate*.

**GIGANTE.** Io credeva che mi fosse spettato il diritto di svolgerlo. (*No! no!*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Gigante, quest'argomento è già stato svolto da altri, e ne parlarono l'onorevole Pissavini, l'onorevole Umana e ultimamente l'onorevole Farina.

**GIGANTE.** Il mio sotto-emendamento riguardava l'emendamento proposto dall'onorevole Pissavini e credeva, ripeto, di avere diritto di svolgerlo. Ad ogni modo dichiaro che appoggio di gran cuore tanto l'emendamento proposto dai deputati Umana, Parpaglia, Sulis e Garzia, quanto quello dell'onorevole Pissavini, e credo che per essere conseguenti al principio sostenuto dall'onorevole Farina e da altri oratori, si debba aggiungere anche la parola *collegiate*, non potendosi avere due pesi e due misure, e dovendosi far godere ai membri delle collegiate soppresses o non soppresses quel beneficio che s'intende concedere ai membri delle cattedrali.

**TASCA.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tasca ha la parola contro la chiusura.

**TASCA.** Io ho domandato la parola contro la chiusura perchè mi interessa troppo che la Camera, prima di votare una così grave ed importante questione, non resti gravemente preoccupata dalle ultime parole dette dall'onorevole Sella.

L'onorevole Sella, nel mentre in tutto il suo discorso si è raggrato su semplici cifre, non ha toccato mai la questione nel suo vero punto, nel quale tutti noi crediamo di trattarla, cioè nel punto della giustizia, dell'equità e dell'umanità.

L'onorevole Sella quando parlò ha detto: badate bene che cosa facciamo, e, con quella sua abilità che gli è propria, ha cercato di sconvolgere il senso della votazione. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma ora non venga a parlare del merito, anzichè contro la chiusura.

**TASCA.** Egli ha dichiarato che con questa votazione noi veniamo sopra la legge del 1867 e facciamo quasi un atto di donazione.

Se la Camera sta sotto quest'impressione, certo non voterebbe con esattezza di giudizio. Con questa votazione, noi non facciamo certo una donazione, ma facciamo solo una parte di restituzione di quanto ci siamo indebitamente appropriati, di quello che ingiustamente abbiamo tolto ai beneficiati. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Tasca...

**TASCA.** Non dico di più, una volta che sia ben rettificato quanto fu detto dall'onorevole signor ministro.

E, giacchè ho la parola, pregherò l'onorevole mio amico Morini a ritirare la sua proposta di rinvio di questa legge; le ragioni sono già state esposte dall'onorevole ministro delle finanze, e sono troppo chiare



perchè non possa comprenderne tutta la portata. Lo pregherei di più ad accostarsi alle proposte degli onorevoli Umata e Pissavini.

**PRESIDENTE.** Ce ne sono tante altre delle proposte, onorevole Tasca.

**TASCA.** Ma le proposte Umata e Pissavini sono quelle che più da vicino... (*Rumori d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Tasca, io non posso più lasciarla continuare.

Pongo ai voti la chiusura...

**TASCA.** Una sola parola. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Non è possibile. La Camera è impaziente.

**TASCA.** Se la Camera non mi vuole lasciar parlare, allora...

*Molte voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Ella non ha diritto di parlare che contro la chiusura.

**TASCA.** Io intendo di avere, dopo questa votazione, facoltà di proporre un emendamento al primo comma del presente articolo 22 che stiamo discutendo.

**PRESIDENTE.** Non trasmettendo la sua proposta, prima della chiusura della discussione, ella non potrebbe più farlo.

Pongo ai voti la chiusura di questa discussione.

(La Camera delibera di chiudere la discussione.)

Prego la Camera di fare attenzione alle diverse questioni...

**RESTELLI, relatore.** Perdoni, io mi ero riservata la parola...

**PRESIDENTE.** Non vi ha dubbio, ella ha diritto di esporre l'avviso della Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**RESTELLI, relatore.** Prima di tutto, io debbo rispondere ad un'interpellanza fattami dall'onorevole Sebastiani che mi ha comunicato il dispaccio telegrafico dei canonici d'Atri.

Il telegramma riguarda una questione che è assoggettata ai tribunali per essere decisa in varie parti del regno.

Essendo già la magistratura chiamata a decidere intorno a quest'argomento, non crede la Commissione di fare alcuna proposta come nessun'altra ne fece per risolvere i dubbi che nella sua applicazione presentarono le leggi del 1866 e 1867. Del resto, i canonici d'Atri troveranno certo un sollievo della loro situazione nell'articolo di legge che ora stiamo discutendo.

La Commissione si è proposta, dopo che ebbe l'onore di presentare il proprio progetto di legge, di fare ulteriori studi per vedere se era possibile di migliorare la condizione che l'articolo 22 faceva ai canonici e a tutti gli altri beneficiati.

Dirò anzitutto da quale concetto fu mossa la Commissione per mantenere la disposizione tanto a vantaggio dei benefici canonici conservati, quanto a

beneficio degli attuali investiti di tutti gli altri benefici soppressi.

Quanto ai benefici canonici delle chiese cattedrali, il motivo che indusse la Commissione a cercare un miglioramento stabile della loro condizione, sta specialmente in questo: che la poca libertà che rimane alla Chiesa è ormai confinata in quest'ultimo trinceramento dei capitoli delle chiese cattedrali che si chiamano il senato dei vescovi. Ora, se volete non distruggere questa libertà, è d'uopo che i canonici abbiano una certa indipendenza; e questa sarebbe tolta ove per vivere avessero bisogno dei sussidi del vescovo.

Questa considerazione ha tratto alla situazione stabile che importa di migliorare del beneficio canonico conservato.

La Commissione poi ha creduto debito di giustizia di pensare a tutti gli altri investiti dei benefici soppressi, perchè la questione è di poter vivere; e diritto hanno essi pure di non essere privati del necessario finchè vivono. Lo stesso onorevole ministro delle finanze lo ha detto, che non avrebbe trovato giusto di privare gli attuali investiti di ciò di cui erano in possesso. E noi per la legge del 15 agosto 1867 e per le altre imposte di ricchezza mobile, di spese di amministrazione e di manomorta togliamo agli investiti più del cinquanta per cento di quanto percepivano prima della soppressione dei loro benefici.

Il togliere ad essi (e così agli investiti dei benefici conservati) la metà e più della metà di ciò che prima possedevano, è tale, diciamo pure la parola, enormità, che richiede da noi almeno una parziale riparazione per debito di giustizia e di umanità. Ecco il motivo per cui la Commissione ha creduto di estendere il provvedimento non solo ai benefici conservati, ma anche agli investiti dei benefici soppressi.

Mi si permetta una osservazione che concerne un miglioramento finanziario relativo, che abbiamo introdotto alla proposta che aveva fatto il Ministero, il quale metteva nella stessa condizione i canonici della cattedrale ed i cappellani, mentre invece la Commissione ha tenuta pei cappellani, una misura più bassa per la esenzione dalla tassa del trenta per cento.

Osservo inoltre che, richiamati dal Ministero i dati statistici per vedere a qual partito appigliarsi e se era possibile di fare qualche miglioramento anche sul progetto proprio, pubblicato insieme alla relazione, la Commissione ha trovato che la differenza tra l'aggravio per le finanze, dipendente dall'articolo 22 della Commissione, e la proposta che si tratterebbe di sostituirvi, di aumentare cioè ad 800 lire la cifra delle 600 non tassabile del 30 per cento quanto al reddito dei canonici cattedrali, e di portare a 600 le 400 quanto al reddito degli altri beneficiati, ha trovato, diciamo, la differenza di circa 250,000 lire, perchè nel caso delle 600 e 400 si verificherebbe un aggravio per le finanze di 1,042,000 lire; e nel caso di 800 a 600 si

verificherebbe un aggravio di 1,292,600 lire, con una differenza quindi di 252,000 lire all'anno. Ora, che cosa ha pensato la Commissione? Ha pensato, per ottenere la adesione dell'onorevole ministro delle finanze, di diminuire codesta cifra, mantenendo quella non imponibile per i canonicati di chiese cattedrali a lire 800 e limitando a lire 500 la cifra non imponibile per gli altri benefici e cappellanie. Di più, sempre per facilitare la adesione dell'onorevole ministro delle finanze, di proporre che la disposizione di quest'articolo non sarà applicabile ai canonicati il cui reddito annuo eccede le lire 1600, ed ai benefici semplici e cappellanie il cui reddito annuo eccede le lire 800.

Considerando adunque che la nuova proposta della Commissione porta, in confronto della antecedente già accettata dal Ministero, un aggravio alle finanze dello Stato sensibilmente minore di lire 250,000, speravamo che il Ministero vi acconsentisse.

Io non mi dissimulo che, se si calcola l'aggravio in modo assoluto ed isolatamente, è di certo riflessibile, avuto riguardo allo stato delle nostre finanze, ma dobbiamo fare un altro calcolo. Dobbiamo vedere a quale cifra ascende il totale della tassa del 30 per cento che abbiamo tolto con eccessiva durezza a tutti gli investiti. Or, se muoviamo da codesto termine di confronto, troveremo che la somma, di cui ora aggraviamo l'erario, rappresenta una piccola frazione di quella già percetta dalle finanze, è una restituzione in piccola proporzione di ciò che fu tolto.

Prima di terminare, debbo dare qualche schiarimento a coloro i quali dubitano che i benefici delle collegiate e delle chiese ricettizie non siano compresi nell'articolo della Commissione.

Si rilegga il paragrafo secondo di questo articolo, in cui si dice:

« Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo pel culto, a norma dell'articolo 3 della legge del 15 agosto 1867, agl'investiti e beneficiati degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla tassa straordinaria soltanto sulle somme eccedenti annue lire 500. »

Ora, siccome i benefici delle collegiate ed i benefici delle chiese ricettizie sono soppressi, così evidentemente il paragrafo secondo di questo articolo si riferisce anche alle collegiate ed alle chiese ricettizie.

Del resto io do molto peso anche alle altre considerazioni che furono poste avanti in relazione allo stato in cui si trova il Fondo per il culto, e devo ammettere che sono gravi, e lo saranno ancora di più caricandolo dei maggiori assegni vitalizi che dovrà corrispondere agl'investiti dei benefici soppressi in esecuzione del nostro articolo, maggiori assegni che rappresenteranno ad un dipresso la cifra di cui vanno ad aggravarsi le finanze dello Stato, soltanto però temporaneamente, finchè vivranno gli attuali investiti. Dichiaro per altro di non preoccuparmi soverchiamente del risultato finale della liquidazione del Fondo per il

culto. Le sue condizioni andranno migliorando di mano in mano che cesseranno di vivere i monaci e gli investiti di benefici soppressi, e così a poco a poco andrà rifacendo quella deficienza che ora si verifica in proporzioni di certo molto imponenti.

Al postutto si tratta di dare pane specialmente al basso clero, che vive in mezzo al popolo ed alle sue sofferenze; per cui il nostro provvedimento otterrà anche un salutare effetto politico.

Speriamo quindi che anche il Ministero accolga la nuova proposta della Commissione, di cui vado a far tenere la formola all'onorevole nostro presidente, perchè la possa mettere ai voti.

Oltre che al primo paragrafo porta la cifra da 600 ad 800 e quella di 400 a 500, e nel secondo paragrafo porta la cifra da 400 a 500, aggiunge la Commissione la disposizione che questo articolo non sarà applicabile ai canonicati il cui annuo reddito supera le lire 1600 ed agli altri benefici e cappellanie il cui reddito supera le lire 800.

PISSAVINI. La Commissione avendo accettata la prima parte del mio emendamento, e avendo fatto all'altra una sostanziale modificazione, io dichiaro di non insistere sul medesimo.

PRESIDENTE. Il ministro accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Il Ministero non vota la proposta della Commissione attuale e sta alla propria proposta antica per le ragioni esposte.

Prego pure la Commissione di considerare che la sua formula attuale avrà questa conseguenza, non parlo delle conseguenze finanziarie alle quali ho già accennato.

Certo la proposta della Commissione è per le finanze meno dannosa e molto più umana che non la proposta dell'onorevole Umana. (*Si ride*) Però, dicendo che la legge non si applica ai redditi dalle lire 1600 in giù, la conseguenza sarà questa, che, se vi è un beneficio con reddito di 1600 lire, da questo reddito si toglie il 30 per cento, cioè 480 lire, e questo beneficio è così ridotto a 1120 lire. Se vi è un beneficio con 1550 lire di reddito, siccome ad esso non si applica la tassa del 30 per cento sulle prime 800 lire, ma solo sulle seconde 750, così a quel reddito si fa solo una riduzione di 225 lire, e quindi resta ridotto quel beneficio a lire 1325, vale a dire che chi ha un reddito di 1600 lire si trova ridotto ad averne solo 1120; chi ha un reddito di 1550 lire, si trova ad averne ancora 1325.

RESTELLI, relatore. L'onorevole Sella, che è matematico, sa che, quando siamo a stabilire dei limiti minimi e massimi, tali conseguenze sono inevitabili.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'antica formula della Commissione non aveva questo inconveniente.

UMANA. Dichiaro di ritirare i due emendamenti e di associarmi alla proposta della Commissione.

FARINA LUIGI. Dichiaro anch'io di ritirare il mio

sotto-emendamento che avevo fatto alla proposta dell'onorevole Umata, dietro le spiegazioni date dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Quale?

**FARINA LUIGI.** Quello di aggiungere la parola « collegate. »

**PRESIDENTE.** Anche l'onorevole Gigante?

**GIGANTE.** Lo ritiro e mi riservo di fare una proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tasca, ella ritira il suo?

**TASCA.** Benchè la mia proposta non sia stata ancora letta, dichiaro in anticipazione che mi associo di buon grado a quella della Commissione, riservandomi però sempre, quando non fosse approvata, di svolgere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Permetta: non può. Ora si viene ai voti.

**TASCA.** Io lo mantengo riservandomi di svolgerlo dopo.

**PRESIDENTE.** Non può.

**TASCA.** Allora lo svolgerò adesso.

**PRESIDENTE.** Non può svolgerlo adesso; la discussione fu chiusa.

**TASCA.** E quando lo debbo svolgere?

**PRESIDENTE.** Non può svolgerlo: l'ha presentato quando la discussione era già chiusa. Così pure l'onorevole Macchi ha presentato una proposta, ma non può svolgerla, perchè la discussione è chiusa.

**TASCA.** Domando la parola. (*Rumori*)

*Voci.* No! no!

**TASCA.** È inutile: se non volete lasciarmi parlare...

**PRESIDENTE.** Non si può parlare che quando ne si ha il diritto.

**TASCA.** Io ho questo diritto, ed intendo di parlare. (*Rumori vivissimi*)

Prego il presidente ad interrogare la Camera. Io, quando ho chiesto la parola contro la chiusura, l'ho domandata espressamente per riservarmi il diritto a parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tasca, la Camera non le ha mantenuto questo diritto.

**TASCA.** Io l'ho domandata prima della chiusura. (*Oh! oh!*)

**PRESIDENTE.** Mi meraviglio che ella metta in dubbio una mia asserzione, non tanto per la mia persona, quanto per il rispetto dovuto alla Camera. Tutto l'ufficio di Presidenza attesta che ella è perfettamente nell'errore. Come poteva ella riservarsi di parlare, se si chiudeva la discussione?

**TASCA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Parli, per un fatto personale.

**TASCA.** Io sono ben spiacente che l'onorevole presidente abbia considerato le mie parole come offensive: se io ho pronunciato qualche parola offensiva per lui, dichiaro di ritirarla, e ne faccio le mie scuse.

Io però faccio appello all'onestà sua ed al suo carattere affinché dica se è vero sì o no che quando ho do-

mandato la parola contro la chiusura, le poche parole che pronunziai, non erano dirette ad altro che a riservarmi il diritto di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tasca, ella non mi ha detto parole che potessero offendermi, nè io credo d'aver risposto con parole che possano essere meno convenienti.

Sta il fatto però che ella ha chiesto di favellare contro la chiusura, ed io le accordai la parola, di cui ella si valse: ma la Camera avendo chiusa la discussione, con questo aveva decretato che non dovesse più aver luogo alcun svolgimento.

**TASCA.** Io allora ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'assicuro, onorevole Tasca, che se io avessi creduto di poterle dare la parola per isvolgere la sua proposta, non avrei esitato un momento ad accordargliela.

**MORINI.** Domando la parola per una dichiarazione.

Allo stato delle cose io ritiro il mio ordine del giorno, perchè so che spiace a molti dei miei onorevoli amici che fecero proposte di merito, e mi unisco alla proposta che fu presentata dall'onorevole Catucci e da altri, proposta che accetta per ora le concessioni offerte spianando la via a completa giustizia in un prossimo avvenire.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di far attenzione.

La Commissione all'articolo 22 proponeva che in tutto il regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento imposta dalla legge del 13 agosto 1867 fosse applicata soltanto alla parte di reddito eccedente le lire 600 e le lire 400 per gli altri benefici e le altre cappellanie, sia conservate, che soppresse.

A questa formula, che era accettata dal Ministero, furono fatte diverse proposte di modificazione, quella dell'onorevole Umata, quella dell'onorevole Pissavini, che sono tutte scomparse. Rimane solo una proposta pregiudiziale o sospensiva, che è quella alla quale ha accennato l'onorevole Morini, sottoscritta dagli onorevoli Catucci, Morini, Del Zio, Bertani, che è la seguente:

« La Camera invita il ministro delle finanze ad affrettare la relazione della Commissione nominata nel settembre 1870 per i provvedimenti reclamati dai capitoli, collegiate e chiese ricettizie, e che completeranno le disposizioni dell'articolo 22 della presente legge. »

Quando questa proposta fosse approvata, l'articolo 22 verrebbe a scomparire.

**CATUCCI.** Scusi: io non ho mai inteso di sospendere la discussione e votazione dell'articolo 22; intendeva solo, dopo la votazione dell'articolo 22, pregare la Camera di accettare questa nostra proposta.

**PRESIDENTE.** Permetta: se l'articolo 22 viene ad essere approvato, non so più come possa trovare luogo questa formula, perchè l'articolo 22 è fatto per provvedere a questi richiami. Ella comprende che sarebbe

strano che la Camera votasse provvedimenti prima e poi un ordine del giorno con cui s'invita il Ministero ad affrettare questi provvedimenti.

**CATUCCI.** Se ha la compiacenza di concedermi un momento di tempo per isvolgerla, se ne persuaderà.

**PRESIDENTE.** Ora la discussione è chiusa.

**CATUCCI.** Allora ritiro la mia proposta e mi riservo di riprodurla.

**PRESIDENTE.** Dunque rimane soltanto una proposta dell'onorevole Tasca, il quale vuole...

**TASCA.** Domando la parola per una dichiarazione.

Io dichiaro di ritirare la proposta che ho fatta, essendo stata sempre subordinata alla non accettazione della proposta cui attualmente dichiaro di aderire.

**PRESIDENTE.** Allora rimane la proposta della Commissione, la quale, modificando l'antico suo progetto, propone che la tassa straordinaria stabilita dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 sia applicata soltanto alla parte del reddito eccedente le lire 800 per i canonici e le lire 500 per gli altri benefizi, mentre il Ministero mantiene la proposta di lire 600 e di lire 400.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Qui c'è la proposta vecchia e la proposta nuova della Commissione. Il Ministero aveva accettata la vecchia, ma non può accettare la nuova.

**PRESIDENTE.** C'è la prima proposta della Commissione, e la seconda come emendamento alla prima. Questa naturalmente ha la precedenza, essendo la più larga.

L'onorevole Macchi ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte, ma non essendone più che una, mi pare che non è più il caso di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

**MACCHI.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti prima di tutto la redazione che la Commissione ha sostituita alla sua prima proposta, che cioè « la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 per i canonici e le lire 500 per gli altri benefizi e cappellanie sì conservati che soppressi delle chiese cattedrali. »

**MARI.** *(Della Commissione)* Domando la parola per una dichiarazione.

Vi è un'aggiunta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha ragione.

La Commissione propone l'aggiunta di un comma così concepito :

« La disposizione di quest'articolo non sarà applicabile ai canonici il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefizi semplici e cappellanie il cui reddito ecceda le lire 800. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** La divergenza fra il Ministero e la Commissione non si manifesta su questo punto.

**RESTELLI, relatore.** Io devo far osservare che sono due parti di uno stesso concetto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il primo comma...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io accetto la seconda parte e non la prima ; quindi domando la divisione.

**PRESIDENTE.** Sono due commi.

Ora pongo ai voti il primo comma di cui testè ho dato lettura.

*(Si procede a doppia prova e controprova.)*

La prova essendo dubbia, si procederà per divisione.

Coloro che approvano la proposta della Commissione si compiaceranno di passare a destra ; coloro che non approvano la proposta della Commissione passeranno a sinistra.

*(Segue la votazione.)*

La proposta della Commissione è dalla Camera approvata. *(Movimenti in senso diverso — Conversazioni animate)*

Prego i signori deputati di recarsi al loro posto. Ci sono gli altri paragrafi dell'articolo da votare.

Leggo il secondo comma dell'articolo :

« Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500. »

*(È approvato.)*

« Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento. »

Quindi viene il comma proposto dalla Commissione :

« La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonici il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefizi semplici, o cappellanie il cui reddito ecceda le lire 800. »

**RESTELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RESTELLI, relatore.** Mi si dice di fare una dichiarazione, di cui forse non c'è necessità. Per abbondante cautela la farò, ed è questa : quando un canonico avesse, oltre il proprio beneficio canonico, anche il godimento del reddito di qualche altra cappellania, abbiasi anche questo reddito a calcolare in aumento della dotazione del beneficio canonico, per gli effetti della disposizione di cui si tratta. Questo mi pare regolare, e che sia compreso nel concetto del provvedi-

mento, come, per esempio, una cappellania, il reddito di questa cappellania dovrebbe essere computato naturalmente in aumento della dotazione del beneficio canonico. Ma, dico, mi pare che questo non occorra.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Onorevole Restelli, ella mi insegnerà che i tribunali, nel caso che ella ha preveduto, non cureranno affatto la sua dichiarazione, perchè, se non c'è nel testo della legge, mi pare evidente che il tribunale non può considerarlo.

**RESTELLI, relatore.** L'onorevole Raeli aveva presentato un emendamento, di cui non mi fu data comunicazione.

**RAELI.** Sarebbe il caso di quest'aggiunta: « Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefici e cappellanie di cui il canonico o beneficiario sia investito. »

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione mantiene il suo comma?

**RESTELLI, relatore.** Sì, lo mantiene, ma adesso sta formolando l'aggiunta.

*Voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** Non si può lasciare un articolo a mezzo.

Dopo le ultime parole del terzo comma la Commissione propone questa aggiunta: « La somma può anche risultare dal cumulo di più benefici o cappellanie. » Quindi verrebbe quest'altro comma che mi fu dettato poco prima:

« Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai canonici che hanno un reddito di 1600 lire ed agli altri benefici e cappellanie che hanno un reddito di 800 lire. »

Leggerò tutto l'articolo perchè la Camera possa averne un'idea precisa:

« Art. 22. Dal 1° gennaio 1873 la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge 15 agosto 1867, sarà soltanto applicata alla parte di reddito eccedente l'annuo reddito dei canonici di lire 800 e di lire 500 per gli altri benefici e cappellanie si conservate che soppresse.

« Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo pel culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867 agli investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla tassa straordinaria soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

« Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della Chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

« La somma può risultare... »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Confesso che non vedo cosa possa significare questa aggiunta *la somma può risultare*. Quale somma?

**MANCINI.** Se l'onorevole ministro fa attenzione alle parole che precedono.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Le ho qui davanti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Raeli propone che si dica: « Per costituire l'annuo reddito nel quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefici e cappellanie di cui il canonico o beneficiario sia investito. »

**RESTELLI, relatore.** Questo è il concetto della Commissione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Così è chiaro.

**PRESIDENTE.** Dunque, dopo il terzo comma, la Giunta propone si metta quello formolato dal deputato Raeli di cui ho testè dato lettura.

(È approvato.)

Ora vengono gli altri due commi:

« La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonici, il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefici semplici e cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800. »

(È approvato.)

« Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il demanio. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

**PRESIDENTE.** Viene ora la proposta Parpaglia intorno alla tassa del 30 per cento.

**RESTELLI, relatore.** La Commissione non fa dichiarazione di sorta. Trova che la questione è grave, che vuol essere studiata, e che l'occasione non è opportuna per discuterla. Prega quindi gli onorevoli proponenti a ritirare la loro proposta, riservandosi (ove credano doversi valere di questo diritto) a ripresentarla per iniziativa parlamentare.

**PARPAGLIA.** Siccome a me non interessa attraversare il corso di questa legge che per motivi politici deve venire presto a conclusione, io mi associo volentieri alla proposta dell'onorevole relatore; anche perchè ritengo che se l'autorità legislativa doveva entrarci era unicamente per precludere la via a moltissime liti in corso.

Io confido che i diritti dei comuni saranno abbastanza garantiti dai magistrati coll'applicazione delle leggi vigenti. Una volta che l'onorevole relatore ha dichiarato che la questione è grave e non abbastanza matura, perchè non ebbe tempo di analizzarla, non insisto; dolente di non poter conseguire lo scopo, di evitare liti e spese, la ritiro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non mi associo niente affatto alle considerazioni dell'onorevole Parpaglia, ed

esso lo intenderà perfettamente; e dico di più, che se la cosa stesse nei termini da esso esposti, evidentemente egli stesso questa proposta non l'avrebbe fatta.

**PARPAGLIA.** Io certo non poteva aspettarmi l'onore di vedere associarsi alle mie le considerazioni dell'onorevole ministro delle finanze che deve essere in senso diametralmente opposto al mio.

So che i comuni sottostanno a liti col demanio, ed io volevo troncargli la mia proposta. Dobbiamo così essere in campo opposto quanto meno come parti contendenti.

Io sinceramente mi auguro che la magistratura farà valere i dritti dei comuni contro le istanze e le esorbitanze del demanio. Il senno, la giustizia, e la indipendenza dei nostri magistrati è la miglior garanzia pel debole che deve lottare contro il forte.

**PRESIDENTE.** Viene ora la proposta dell'onorevole Mancini da collocarsi prima dell'articolo 22 della Commissione, salvo a vederne la sede più conveniente.

Articolo aggiuntivo :

« Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'articolo 1 non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio. »

**MANCINI.** Sulla prima proposta che fu fatta da me nella seduta di ieri per negare capacità di nuovi acquisti agli enti ecclesiastici non soppressi, a quanto pare, sono consenzienti la Commissione ed il Ministero, e conseguentemente su di essa non mi trattengo.

La seconda è esplicativa ed estensiva dei testi del Codice civile, per avvalorare con efficace sanzione i divieti e le incapacità degli enti ed istituti ecclesiastici, riconosciuti e non riconosciuti, prodotte dalle regole del nostro diritto pubblico, e dalle varie leggi di soppressione promulgate in tutte le provincie del regno. Con questa legge ormai chiudiamo la serie di tutte quelle, le quali hanno provveduto alla soppressione degli enti ecclesiastici e delle corporazioni religiose in Italia, a contare dal 1855 in poi; propizia è dunque l'occasione di sanzionare il loro rispetto e l'osservanza.

Vi ha un principio generale di diritto non controverso, quello cioè che tutti gli atti i quali si fanno in frode della legge, e per eluderne i precetti di ordine pubblico, non possono essere validi.

Vi ha inoltre disposizioni del Codice civile contenute negli articoli 773 ed 829, le quali nel loro testo e nel loro spirito, rispetto alle disposizioni fatte in frode delle incapacità di ricevere stabilità dalla legge, conducono alla stessa conseguenza; e perciò quante volte vi sono delle disposizioni ed atti, che sono fatti in frode delle leggi che hanno soppresso le corporazioni religiose e gli enti morali ecclesiastici, in frode di quello stato d'incapacità in cui codesti enti vengono ad essere collocati, le disposizioni e gli atti sono nulli.

Ma in materia così importante è prudenza prevenire ogni pericolo di dubbi e contese, che potrebbero sorgere sull'applicazione di questi articoli; codesti dubbi e difficoltà è opportuno di rimuovere per non dar luogo fra noi ai dissensi, benchè secondari, talvolta suscitati nella giurisprudenza del Belgio e della Francia.

Per altro deve essere in Italia, come in quei paesi è incontestato, che niun vantaggio nè diretto, nè indiretto, ancorchè sotto forma di condizione o modo, può validamente conseguirsi per defraudare la legge, e rendere illusoria l'incapacità tanto assoluta di quegli enti, corporazioni ed istituti ecclesiastici, che non sono più riconosciuti dalla legge, e più non hanno personalità civile, quanto relativa di quegli altri enti che legalmente esistono e sono riconosciuti come *corpi morali*, ma che hanno bisogno dell'autorizzazione governativa per divenire capaci a ricevere per donazione o testamento.

Codeste incapacità debbono rigorosamente mantenersi, annullando qualunque specie di atti o liberalità, ancorchè simulati, col mezzo di contratti sotto forma onerosa o per mezzo d'interposte persone.

Io sono certo che nè l'onorevole guardasigilli, nè la Commissione, nè alcun magistrato mai, dubiteranno della esattezza e verità di questi principii.

Ad ogni modo, nel Codice civile si parla di testamento, al quale, per la incapacità di ricevere, si assimila la donazione; ma non vi si parla generalmente ed indistintamente di tutti i contratti ed atti tra vivi per causa onerosa; ed in questa legge abbiamo le tante volte dichiarato che intendevamo riservare, nel caso di connivenze, simulazioni e frodi, specialmente nelle operazioni di volontaria conversione, un qualche rimedio per l'annullamento degli atti simulati e fraudolenti.

Da ciò il nesso del proposto generale articolo con l'economia della legge e l'opportunità di diliegare ogni dubbio o controversia che per avventura potesse elevarsi.

Tali sono i fondamenti della mia proposta. Siccome poi si è studiata, senza mutamento di sostanza, un'altra formola più semplice e compendiosa, nella quale si trova assenziente la intera Commissione, ed io spero che il sarà benanche l'onorevole guardasigilli; così, laddove tale formola venga ad essere concordemente accettata dalla Commissione e dall'onorevole ministro, io dichiaro che sarò pronto a votarla ed a ritirare l'articolo da me proposto, considerandolo surrogato da una disposizione equivalente.

**RISTELLI, relatore.** Leggo i due articoli a cui ha fatto cenno l'onorevole Mancini, articoli che ha dichiarato di accettare lui pure, quando siano accettati dalla Commissione e dal Ministero.

Un articolo sarebbe formulato così:

« Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi, di cui nell'articolo 1,

non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio. »

L'altro articolo è il seguente:

« Saranno nulle le disposizioni e gli atti fatti in frode dell'incapacità stabilita dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso, o fatti sotto nome d'interposte persone. »

È inutile, dopo quanto fu detto, qualunque spiegazione intorno a questi due articoli che la Commissione dichiara di accettare, ed a cui credo che anche il ministro aderisca.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA** Io ho aderito a queste proposte dell'onorevole Mancini, accettate dalla Commissione, perchè non mutano la nostra legislazione.

Io però non credo necessario il primo degli articoli proposti, perchè quanto all'incapacità di fare acquisto per gli enti eccettuati dalla soppressione, vi si provvede già, come dissi fin dall'altro giorno, cogli articoli 833 e 1075 del Codice civile.

Quanto agli atti che potessero fare questi o gli altri enti ecclesiastici in frode alle incapacità che sieno per essi stabilite dalle leggi in vigore, non fa bisogno di nuova disposizione, perchè è nella ragione generale del diritto che sieno nulli gli atti che gli incapaci, con modi simulati e fraudolenti, compiono contro il divieto loro imposto dalla legge.

Però io accetto, ripeto, questi due articoli, nel senso che essi non sieno se non un ricordo di altre disposizioni legislative e di principii generali del diritto onde queste sono informate.

**PRESIDENTE.** Leggo gli articoli proposti dalla Commissione ed accettati dal Ministero :

« Art. 23. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'articolo 1, non potranno, per nuovi acquisti, accrescere l'attuale loro patrimonio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 24. Saranno nulle le disposizioni ed atti in frode dell'incapacità stabilita dalla legge per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso, o fatti sotto nome d'interposte persone. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(È approvato.)

Verrebbe per ultimo un articolo stato proposto dall'onorevole Mancini, che è del tenore seguente :

« È abolito nella città e provincia di Roma ogni diritto di percepire decime e primizie, che i ministri della religione per legge e per consuetudine esercitano in determinati luoghi e tempi. I sacerdoti aventi cura d'anime, il reddito netto dei cui benefizi ed assegni non ecceda annue lire 800 nelle cure non maggiori di 500 anime, ed annue lire 1200 nelle cure di maggiore

estensione, avranno diritto ad ottenere annualmente l'indennità della deficienza prodotta dall'abolizione delle decime, e sarà prelevata dal reddito dei beni delle corporazioni religiose soppresse nella provincia e fuori della città di Roma. »

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per svolgere questa sua proposta.

**MANCINI.** Questa proposta non ha bisogno di giustificazione, e si raccomanda da sè.

Le decime e primizie in natura, che i ministri della religione dicevano di percepire per diritto divino, costituiscono un'imposta delle più vessatorie, specialmente per l'infelice classe dei contadini, la quale può dirsi quasi dappertutto abolita.

« Tali decime (è scritto nel decreto di abolizione fattone dal Ricasoli per le provincie toscane nel 21 gennaio 1860, sottoscritto dal mio onorando e compianto amico Vincenzo Salvagnoli) meritano di essere « qualificate resto di tempi infelici, occasione di dispute fra il curato ed i parrocchiani, vincolo della « proprietà fondiaria, concorso ineguale dei contribuenti alle spese del culto cattolico. »

Dichiarò però che intendo parlare delle sole decime dette *sacramentali*, di quelle cioè che si corrispondono in remunerazione del servizio nell'amministrazione dei sacramenti; imperocchè vi sono decime prediali fondate sopra titoli od anche su prescrizione *afficiunt fundum*, e che rappresentano un diritto di proprietà sacro al pari di ogni altro.

Ora, nella provincia di Roma s'incontra questa condizione singolare, che una parte della diocesi, la quale politicamente ed amministrativamente appartiene a paesi già fin dal 1860 distaccati dallo Stato pontificio, facendo parte dell'Umbria e di altre provincie più non conosce queste decime, essendo state abolite, poco dopo dal decreto Ricasoli per la Toscana del 21 gennaio 1860, nell'Umbria dal decreto Pepoli del 29 ottobre 1860, ed essendosi emanati relativi provvedimenti anche nelle Marche col decreto Valerio, del 24 ottobre 1860.

Intanto altri comuni delle stesse diocesi, posti nella provincia di Roma, sono tuttora vessati ed impoveriti dal pagamento di codesta odiosa ed intollerabile imposta.

Nel Napoletano quest'abolizione è ancora più antica, e si sa quale sia la giurisprudenza di quei tribunali, che ritiene codeste decime abolite costantemente e dovunque, si è data soltanto un'indennità a quei sacerdoti, i quali prestassero cura d'anime, imperocchè questo servizio deve essere retribuito, e se volete cessare in parte di retribuirlo sotto la forma gravosa e vessatoria della percezione delle decime, è necessario che non facciasi mancare completamente la retribuzione ai parroci dovuta. Infatti, le leggi di cui ho fatto cenno concedono tutte quest'indennità, assegnando fino ad un certo limite il *maximum* della congrua

parrocchiale in proporzione del numero delle anime delle quali si ha la cura.

Se non che, signori, l'ora è inoltrata, e la considerazione sorta nel seno della Commissione che vi sono ancora alcune altre provincie d'Italia, oltre quella di Roma, dove si mantengono ancora queste decime sacramentali, e non sarebbe giusto che il Parlamento, portando il suo sguardo sopra una riforma così necessaria, si restringesse ad operarla soltanto nella provincia di Roma, dimenticando il resto d'Italia; per questi motivi io credo d'interpretare anche il desiderio della Camera, surrogando a quest'articolo di legge, che per il momento ritiro, la proposta di un semplice ordine del giorno, col quale s'invita il Ministero a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge per l'abolizione delle decime sacramentali.

Io spero che tanto la Commissione, quanto il Ministero non avranno difficoltà di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Ecco l'ordine del giorno che l'onorevole Mancini propone in sostituzione all'articolo che ha ritirato :

« La Camera, invitando il Ministero a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge per l'abolizione delle decime sacramentali che dai ministri del culto si percepiscono per legge o per consuetudine, tanto nella provincia di Roma che in alcune altre provincie del regno, sul principio di una indennità da determinarsi, specialmente in favore dei sacerdoti aventi cura d'anime, per la deficienza che sarà prodotta da tale abolizione, passa all'ordine del giorno. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Scusi, onorevole Mancini : quest'ordine del giorno significherebbe risolvere la questione, perchè, quando s'invita il Ministero a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge con questa o quella disposizione, si suppone ammessa quella risoluzione di cui oggi si discute.

Ora io posso soltanto accettare un ordine del giorno con cui s'inviti il Ministero a studiare la questione, ma non prendere fin da ora qualsiasi impegno circa il modo di risolverla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè ha la parola.

**VARÈ.** Io intendo soltanto di ricordare alla Camera come, un mese addietro, quando si chiedeva la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle decime feudali nelle provincie meridionali, si è presentato un ordine del giorno firmato dall'onorevole Righi, dall'onorevole Collotta, da me e da alcuni altri nostri amici del Veneto, colla quale proposta s'invitava il il Governo a studiare la questione delle decime sacramentali che ancora esistono nelle provincie venete, ed a presentare un progetto di legge allo scopo di effettuare lo svincolo della proprietà fondiaria anche da questo onere, e che il Governo in quell'occasione accettò l'ordine del giorno, quale fu poi anche dalla Camera accettato.

A me pare quindi che quella votazione possa

riguardare anche la questione che si è testè sollevata.

**MANCINI.** Io ritengo che l'ordine del giorno, votato in quell'occasione dalla Camera, riguardi decime prediali, cioè di natura ben diversa, che possono essere fondate sopra titoli, e che possono essere riscattate ; qui invece si esprimeva un voto, il quale mi pareva non potesse sollevare ombra di discussione.

Quando si proponesse un invito al Ministero, di abolire i maggioraschi, i fidecommessi, le angarie feudali e mi si proponesse di non doversi ancora risolvere nè pregiudicare la questione ; facilmente si risponderebbe trattarsi di questione ormai risolta dalla coscienza pubblica.

Lo studio è giusto che si faccia intorno alle applicazioni del principio, ed alle modalità, distinguendo quello che merita di essere distinto, ed indicando il miglior mezzo per non gravare possibilmente l'erario pubblico.

E giova che io dichiaro fin d'ora il motivo, che nella discussione di questa legge mi spingeva a proporre l'articolo, che io sono pronto a ripigliare, se diverrà necessario, e la Camera me lo permetterà, siccome per effetto di questa legge con la soppressione delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici nella provincia di Roma, l'amministrazione del Fondo per il culto verrà ad avere disponibile un certo valore proveniente da cessate proprietà ecclesiastiche ; trattandosi di una indennità per servizio strettamente ecclesiastico, non si poteva al prodotto di tali beni assegnare migliore destinazione, tanto più sollevando la popolazione di quest'onere.

Io pertanto non intendo di pregiudicare in nessun modo la questione ; quando però l'onorevole guardasigilli mi prometta di studiare in tale ordine d'idee la questione, e di presentare un progetto di legge, nello scopo di provvedere ad alleviare nel miglior modo possibile le popolazioni di questa provincia, e delle altre che sono soggette ad un vincolo, e ad un peso, di cui sono libere le altre popolazioni d'Italia, io me ne terrò soddisfatto, e non insisterò perchè si voti il mio ordine del giorno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho già dichiarato, onorevole Mancini, che sono pronto ad accettare l'impegno di studiare la questione e di cercarne tale soluzione che corrisponda alla legislazione vigente nelle altre provincie d'Italia ; più di questo non posso promettere.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Mancini, prendendo atto della dichiarazione del signor ministro, ritira quell'ordine del giorno.

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Catucci.

*Voci.* Lo ritiri! lo ritiri!

**CATUCCI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Rimane adunque l'ultimo articolo della legge.



**RESTELLI, relatore.** Ci sarebbe un articolo da votare che a titolo di coordinazione potrebbe trovar posto al numero 3 dell'articolo 2. Il concetto dell'articolo sarebbe il seguente :

« La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, a sensi del numero terzo dell'articolo 2, non potrà eccedere le lire 3000 di rendita, compresa la rendita propria che già possedessero. »

La Camera ricorda che la proposta fatta al paragrafo terzo dell'articolo 2, era così formolata :

« I beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna provincia. »

Questa proposta era fatta coll'intendimento che si dovesse formare cumulo a parte dei beni delle così dette case generalizie, i cui beni in tal caso non sarebbero concorsi a dotare le parrocchie non addette alle case stesse. Ora che non c'è più distinzione fra i beni di codeste case ed i beni di tutte le altre, e quindi concorrerebbero tutti alla dotazione delle parrocchie, occorre di fissare un limite alla dotazione di esse, limite che si propone a lire 3000, sempre compresa in questa cifra la dotazione che già avessero. Se questo limite non fosse posto, non vi sarebbe il margine per soddisfare agli altri oneri e specialmente a quelli delle pensioni.

Dunque la Commissione propone l'articolo che potrà trovare luogo con qualche modificazione di locuzione al numero 3 dell'articolo 2 :

« La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, a sensi del numero 3 dell'articolo 2, non potrà eccedere le lire 3000 di rendita, compresa la rendita propria che già possedessero. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io accetto la proposta della Commissione ; ma, siccome l'assegnazione di una parte dei beni che si fa per le parrocchie è la più lodevole e la più giusta, dopo quella per la beneficenza, io crederei che l'assegno si potesse estendere fino alle 4000 lire, sembrandomi in verità ben tenue per una parrocchia di Roma la rendita di sole 3000 lire.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione propone quest'articolo aggiuntivo, il quale a titolo di coordinazione potrebbe essere un ultimo comma dell'articolo 3. La proposta è la seguente :

« La somma da ripartirsi tra le singole parrocchie, a sensi del numero 3 dell'articolo 2, non potrà eccedere le lire 3000 di rendita, computata la rendita propria che già possedessero. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

« Negli articoli 3, 5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

« È data facoltà al Governo di provvedere con de-

creti reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge. »

Quindi viene la seguente aggiunta proposta dal ministro delle finanze :

« È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante decreto reale all'iscrizione nel bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese precedenti dall'esecuzione della presente legge. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Credo che non occorran parole per dimostrarlo.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**RESTELLI, relatore.** La maggioranza della Commissione acconsente trattandosi, da quanto pare, di una disposizione regolamentare, e d'altronde voluta dalla necessità delle cose.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando la parola.

**RESTELLI, relatore.** Certo che per la provincia di Roma ci saranno anche delle entrate, come bisognerà anticipare delle spese per l'impianto degli uffici e per tutto ciò che occorre per l'esecuzione della presente legge.

**MANCINI.** Acciò non si interpreti meno esattamente l'opinione dissenziente da me manifestata, è mio debito dichiarare che per ciò che riguarda genericamente l'iscrizione nel bilancio, non vi può essere difficoltà ; solamente il parlarsi di spese vagamente, senza limite di sorta, renderebbe ai miei occhi la domanda di spendere una somma illimitata poco corrispondente alla correzione del sistema parlamentare.

Si può dire : vi autorizzo fino al limite di una determinata somma, non già qualunque essa sia ; e se poi non basta, si viene alla Camera a domandarne di più ; ma concedere che s'iscivano nel bilancio in generale tutte le spese occorrenti per l'esecuzione di una legge a piena balia del ministro, non ci pare corrispondente allo spirito delle istituzioni costituzionali.

Questo è il dubbio che è sorto nell'animo nostro ; ma è certo che la legge deve essere eseguita. Per questa esecuzione, si iscriveranno in bilancio i redditi, che credo si ridurranno al 30 per cento, in favore del demanio, per la provincia di Roma. Ma quanto alle spese, se la maggioranza della Commissione non crede mettere neanche per approssimazione alcun limite ; se il Ministero stesso, nell'interesse del sistema costituzionale, non si associa al nostro desiderio ; in questo caso ci troveremo obbligati a dare il nostro voto contrario su questa proposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sono in qualche imbarazzo, perchè a mettere un limite dovrei indicare i capitoli, e resta difficile il farlo fin d'ora.

*Voce.* Nel bilancio definitivo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non ci arrivo in tempo.

*Voce.* Il milione aggiunto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io mi troverei oggi nell'im-

barazzo a presentare alla Camera un bilancio preventivo, e sotto questo punto di vista, io credevo di poter fare questa domanda, di pieni poteri se si vuole. Capisco che non è di regola conveniente di fare queste domande, ma posso promettere alla Camera di non abusarne per spender troppo. Del resto non è un sistema che debba continuare; ma è un po' difficile il dire quello che si potrà fare fra cinque o sei mesi che abbiamo davanti. Sotto questo punto di vista credo che la Camera non possa da noi dissentire.

**MARI.** Io voleva fare osservare che l'articolo 12 del progetto già approvato dalla Camera dà facoltà al Governo di fare anticipazioni alla Giunta per un milione di lire. Si valga di questa somma che non potrà essere consumata tutta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'anticipazione da farsi alla Giunta riguarda solo la città di Roma, ma bisogna applicare la legge a tutta la provincia. Se l'onorevole Mari consulta l'attuale bilancio dell'asse ecclesiastico, vedrà quali specie di spese bisogna fare per l'esecuzione di questa legge nella provincia. Del resto per l'applicazione delle altre leggi si è fatto così. È difficile che l'amministrazione possa dire quello che le occorre per l'applicazione della legge questo anno. Questo si potrà fare per l'anno 1874, ma sarebbe impossibile iscrivere nel bilancio definitivo di questo anno la somma che sarà necessaria in questi sei mesi per l'esecuzione della legge.

**PERUZZI.** Intendo fare una mozione d'ordine semplicissima.

Mi pare che sul fondo sieno d'accordo Ministero, maggioranza e minoranza della Commissione. Quando si vota una legge, il Ministero è necessariamente autorizzato ad iscrivere in bilancio le entrate provenienti da questa legge, come pure le spese necessarie alla sua esecuzione. In conseguenza pregherei caldamente il Ministero a non insistere in questa sua proposta, imperocchè non posso nascondere che vedo in essa un precedente pericoloso per l'andamento dei lavori parlamentari. Nel disegno di legge che presentò al Parlamento il Ministero non aveva introdotto questo articolo. La necessità del medesimo non può essere sorta che come effetto delle modificazioni arrecate nella discussione, ma esse non l'hanno reso più necessario di quello che lo fosse al momento in cui il Ministero ha presentato questo progetto di legge al Parlamento. Quindi tutti essendo di accordo, mi permetterei di pregare l'onorevole ministro delle finanze a non insistere su questa sua proposta, parendomi, ripeto, che possa essere di qualche pericolo, non per la cosa in sè, ma per il precedente.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Debbo dire all'onorevole Peruzzi che dalla presentazione della legge a tutt'oggi sono avvenuti questi fatti.

È sorta una controversia tra l'amministrazione e la

Corte dei conti sulla interpretazione della facoltà del potere esecutivo per le spese ordinate da leggi.

L'onorevole Peruzzi intenderà perfettamente il perchè io non avessi proposto quest'articolo quando fu presentata la legge e perchè l'ho proposto oggi.

L'amministrazione sosteneva di aver facoltà di fare certe spese ed inscrivere in bilancio; invece la Corte dei conti l'ammetteva nell'intervallo tra il bilancio di prima previsione e quello definitivo, ma non più dopo votato il bilancio definitivo. Si venne in questo temperamento che in casi di questa natura dovesse il Ministero domandare, nella legge speciale che autorizza la spesa, la facoltà esplicita di inscrivere in bilancio, ed ecco perchè io l'ho domandata con questo paragrafo di legge, e non l'ho chiesta prima.

Oggi, per esempio, se io non domandassi questa facoltà ne conseguirebbe questo. La legge dice: pigliate possesso del tale ente, iscrivete la rendita corrispondente a quella dei beni che prendete. La legge rimane operativa perchè io debbo prender possesso dei beni dell'ente; ma, quanto poi allo iscrivere la rendita, io sarei nella impossibilità, se non fosse votato un articolo di questa natura. Di qui la ragione della differenza di condotta.

**PERUZZI.** Sebbene io sia stato battuto dall'onorevole mio amico il ministro delle finanze, sono lietissimo di aver fatto questa mia mozione, inquantochè ho provocato da lui una dichiarazione la quale attribuisce a questa sua proposizione un motivo che nasce da un fatto nuovo intervenuto tra le leggi analoghe, nelle quali questa disposizione non c'era, e la legge attuale, come anche fra la sua presentazione al Parlamento e l'odierna proposta che l'onorevole ministro Sella ha fatto alla Camera. In conseguenza, quantunque sia stato battuto, io mi applaudo della mia mozione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta proposta all'ultimo articolo dall'onorevole ministro di finanze.

(È approvata.)

Metto a partito l'articolo ultimo nel suo complesso.

(È approvato.)

(Vivi segni di soddisfazione.)

Si procederà alla votazione per scrutinio segreto nella seduta di domani.

Voci. Oggi! Adesso!

**PRESIDENTE.** La Commissione dovrà coordinare i diversi articoli, della quale operazione resta incaricato l'onorevole relatore, e così venendo domani allo scrutinio, vi sarà tempo a tutto.

Voci. Sì! Va bene! (*Movimenti generali*)

**PRESIDENTE.** Ora che è terminata la discussione di questa legge, qual è l'intenzione della Camera e del Ministero riguardo all'ordine dei nostri lavori? Io devo sapere se si ha da continuare l'ordine del giorno stabilito per le tornate del mattino... (*Movimenti in senso*)

*diverso*) o se si vuole discutere il progetto di legge per modificazioni alla legge sui giurati.

*Molte voci.* No! no!

*Alcune voci.* Sì! sì!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Desidereremmo che per domani si continuasse l'ordine del giorno mattutino coll'aggiunta di quelle altre leggi di cui venne già distribuita la relazione, e che il giorno dopo si cominciasse qualche bilancio.

**PRESIDENTE.** Dunque domani, finita che sia la votazione a scrutinio segreto sui diversi disegni di legge già approvati per alzata e seduta, si metteranno in discussione quelli che erano iscritti all'ordine del giorno della seduta mattutina, e indi la Camera delibererà di quali altri progetti intenda occuparsi.

La seduta è levata alle ore 7.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° **Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:** Estensione alla città e provincia di Roma delle leggi relative alle corporazioni religiose e alla conversione dei beni degli enti morali ecclesiastici; Costituzione di consorzi per l'irrigazione; Divieto d'impiegare i fanciulli in professioni girovaghe; Convenzione colla contessa Guidi per l'estrazione del sale da acque da essa possedute; Esonero dall'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni nella provincia di Roma.

**Discussione dei progetti di legge:**

2° **Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai principi del loro sangue;**

3° **Estensione alle provincie venete, mantovana e romana della legge sul credito fondiario;**

4° **Maggiore spesa per la costruzione delle ferrovie calabro sicule;**

5° **Compimento delle strade nazionali di Valle di Roia e del Tonale; riparazione della strada da Spezia a Cremona; e costruzione di ponti sul Biola, Canalaccio e Serio;**

6° **Convenzione supplementare relativa alla cessione al municipio di Genova dell'arsenale militare marittimo e del cantiere della Foce;**

7° **Autorizzazione al monte di pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori;**

8° **Spesa per indennità dovuta in causa di mancata esazione dei dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravello;**

9° **Spesa per prima provvista di effetti mobili per le nuove case di pena;**

10. **Proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie nelle provincie venete e mantovana;**

11. **Affrancazione delle annualità dovute al demanio o da esso amministrate.**

12. **Ordinamento dei giurati.**